

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 giugno 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 giugno 2025, n. 13.

**Abrogazione del regolamento di esecuzione
sui criteri e modalità per la concessione di soste-
gni in favore di rifugi alpini.** (25R00327)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 giugno 2025, n. 14.

**Modifica del regolamento di esecuzione ine-
rente alla costruzione e all'esercizio di impianti
a fune in servizio pubblico.** (25R00328)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 giugno 2025, n. 15.

**Regolamento per le borse di studio a studen-
tesse e studenti frequentanti istituzioni universi-
tarie o scuole e istituti di istruzione e formazione
tecnica superiore (università delle scienze appli-
cate).** (25R00329)..... Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2025, n. 50.

**Disposizioni concernenti le aree protette re-
gionali e i siti della Rete Natura 2000 in mate-
ria di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri
istruttori e regolamento della riserva naturale.
Modifiche alla l.r. 30/2015.** (25R00290)..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2025, n. 51.

**Semplificazioni in materia edilizia. Ade-
guamento alla normativa statale di ri-
ferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014.**
(25R00291)..... Pag. 13

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2025, n. 14.

**Assestamento delle previsioni di bilancio
2025-2027.** (26R00053)..... Pag. 24

REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 2025, n. 13.

**Modifiche al regolamento regionale 15 dicem-
bre 2014 n. 29 (Disposizioni di prima attuazione
dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre
2001, n. 25. Regolamento per la gestione del ser-
vizio di economato) e successive modificazioni.**
(26R00061)..... Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2025, n. 14.

**Modifiche al regolamento regionale 6 set-
tembre 2002, n. 1 (Regolamento di organiz-
zazione degli uffici e dei servizi della giun-
ta regionale) e successive modificazioni.**
(26R00062)..... Pag. 28





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2025, n. 13.

Abrogazione del regolamento di esecuzione sui criteri e modalità per la concessione di sostegni in favore di rifugi alpini.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige del 19 giugno 2025, n. 25 - Sez. Gen.)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 10 giugno 2025, n. 415;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 30, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 giugno 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 giugno 2025, n. 14.

Modifica del regolamento di esecuzione inerente alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige del 27 giugno 2025, n. 26 - Sez. Gen.)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 17 giugno 2025, n. 426;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato A del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2021, n. 35, e successive modifiche, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 giugno 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

25R00328



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 giugno 2025, n. 15.

Regolamento per le borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore (università delle scienze applicate).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige del 27 giugno 2025, n. 26 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del
17 giugno 2025, n. 427;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche i requisiti di accesso alle borse di studio per studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore (università delle scienze applicate), di seguito denominati in generale università, il loro ammontare, nonché i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti e per l'assegnazione dei punteggi al fine della redazione delle graduatorie; le borse di studio sono assegnate mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiari delle borse di studio sono le studentesse e gli studenti che frequentano un'università per il conseguimento di un titolo o grado accademico e che alla data di presentazione della domanda sono in possesso di tutti i requisiti previsti agli articoli da 3 a 7 o, in caso di borse di studio straordinarie, agli articoli da 3 a 5, 7 e 8.

Art. 3.

Cittadinanza e residenza

1. Le studentesse e gli studenti che frequentano un'università in Alto Adige possono beneficiare delle borse di studio se sono:

a) cittadine e cittadini di Stati membri dell'Unione europea, oppure;

b) cittadine e cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiata o rifugiato, o di

protezione sussidiaria, ai sensi della direttiva 2011/95/UE e, di conseguenza, sono equiparate o equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani, oppure

c) cittadine e cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, e che, al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa hanno la residenza anagrafica in Alto Adige da almeno un anno ininterrottamente.

2. Tutte le studentesse e tutti gli studenti che frequentano un'università fuori dal territorio provinciale possono, indipendentemente dalla loro cittadinanza, partecipare al concorso se al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa hanno la residenza anagrafica in Alto Adige da almeno due anni ininterrottamente.

3. In caso di corsi di studio che prevedono la collaborazione tra diverse università (per esempio *double degree*, *joint degree*, *Erasmus*), trovano applicazione i requisiti di cui al comma 1 se l'università sede amministrativa del corso di studio è situata in Alto Adige, e quelli di cui al comma 2 se l'università sede amministrativa del corso di studio è situata fuori dal territorio provinciale.

Art. 4.


Corso di studio

1. Le studentesse e gli studenti devono essere in possesso del diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo di un corso di istruzione secondaria di secondo grado (*ex* diploma di maturità) o di un titolo di studio conseguito all'estero ad esso equiparato (ad es. diploma di superamento dell'esame di abilitazione allo studio).

2. Le studentesse e gli studenti in possesso del requisito di cui al comma 1 possono richiedere la borsa di studio per il primo anno di studi (10 o 20 semestre) di un corso di laurea di I ciclo o a ciclo unico (I + II ciclo) solo una volta, al massimo due volte in caso di passaggio a un altro corso di studi.

3. Le studentesse e gli studenti in possesso del titolo di studio conclusivo del I ciclo, possono richiedere la borsa di studio per il primo anno di studi (10 o 20 semestre) di un corso di laurea di II ciclo solo una volta, al massimo due volte in caso di passaggio a un altro corso di studi.

4. Al momento della presentazione della domanda, le studentesse e gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un'università per l'anno accademico a cui si riferisce il bando di concorso e devono frequentare un corso di I o II ciclo, in modalità *full-time* o *part-time*, secondo la seguente tabella, nonché secondo la tabella A allegata al bando di concorso.



Zyklus / ciclo	Ausbildungsart / Tipo di formazione	ECTS (CFU)	Regelstudiendauer im Vollzeitstudium / Durata normale in modalità full-time	Regelstudiendauer im Teilzeitstudium / Durata normale in modalità part-time
I	- Bachelor / laurea - Akademisches Diplom 1. Ebene (AFAM) / diploma accademico di I livello (AFAM)	180 - 240	3 - 4 Jahre/anni	6 - 8 Jahre/anni
			6 - 8 Semester/semestri	12 - 16 Semester/semestri
II	Weiterbildungsmaster / master di I livello	60	1 Jahr/anno 2 Semester/semestri	1 Jahr/anno 2 Semester/semestri
	- Masterstudium / laurea magistrale, master - Akademisches Diplom 2. Ebene (AFAM) / diploma accademico di II livello (AFAM)	60 - 180	1 - 3 Jahre/anni 2 - 6 Semester/semestri	2 - 6 Jahre/anni 4 - 12 Semester/semestri
I + II	Einstufiges Masterstudium, Lehramtsstudium, Diplomstudium / laurea magistrale a ciclo unico	240 - 360	4 - 6 Jahre/anni 8 - 12 Semester/semestri	8 - 12 Jahre/anni 16 - 24 Semester/semestri

5. La borsa di studio può essere concessa per la frequenza di un corso di studio al termine del quale si ottiene un grado accademico superiore a quello eventualmente già conseguito.

6. Non possono beneficiare delle borse di studio le studentesse e gli studenti che:

a) sono iscritte o iscritti all'università con riserva, oppure a singoli corsi universitari o sono in lista d'attesa per l'ammissione all'università;

b) dopo la conclusione di un corso di studio di I ciclo o a ciclo unico (I + II), frequentano un corso di studio di I ciclo;

c) dopo la conclusione di un corso di studio di II ciclo o a ciclo unico (I + II), frequentano un corso di studio di II ciclo, al termine del quale si ottiene un grado accademico equivalente o inferiore a quello già conseguito;

d) concludono il corso di studio prima del 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda e nello stesso anno accademico non sono iscritte o iscritti ad alcun corso di studio di ciclo superiore che soddisfa i requisiti di cui al presente articolo.

7. In deroga alla lettera b) del comma 4, le studentesse e gli studenti che hanno concluso un corso di laurea triennale presso un conservatorio musicale possono beneficiare di una borsa di studio per un secondo corso di studio di ciclo pari o superiore nel caso in cui abbiano iniziato il primo corso del conservatorio mentre frequentavano la scuola secondaria di secondo grado e abbiano frequentato e concluso l'ultimo anno di studio successivamente al conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato (ex diploma di maturità).

8. Le studentesse e gli studenti che frequentano un corso di studio di I o II ciclo presso un'università telematica (corsi di studio a distanza), ad eccezione della didattica a distanza a causa di una situazione di emergenza sanitaria, e sono in possesso di tutti i requisiti di cui al presente regolamento, possono beneficiare di una borsa di studio di ammontare ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 10.

9. Le studentesse e gli studenti che frequentano un corso di studio di I o II ciclo in modalità *part-time* e sono in possesso di tutti i requisiti di cui al presente regolamento, possono beneficiare di una borsa di studio di ammontare ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 10.



10. La definizione di studente o studentessa *part-time* riguarda le studentesse e gli studenti iscritti al corso di studio in modalità *part-time*, se il corso di studio la prevede. La modalità *part-time* consente di distribuire i crediti formativi europei dell'«*European Credit Transfer System*», di seguito denominati ECTS, previsti dal piano di studi, in un numero di anni pari al massimo al doppio della durata normale del corso di studi senza essere collocati fuori corso. Le studentesse e gli studenti *part-time* seguono le stesse lezioni e sostengono gli stessi esami previsti per chi è iscritto *full-time*. Le studentesse e gli studenti che seguono i corsi di studio parallelamente all'attività lavorativa o corsi di studio a distanza, senza essere ufficialmente iscritti in modalità *part-time*, non sono considerati studentessa o studente *part-time*.

Art. 5.

Durata del corso di studio

1. La borsa di studio può essere concessa per tutti i corsi di studio e per l'intera loro durata normale, come indicato al comma 4, dell'art. 4, e, tranne che per corsi di perfezionamento di II ciclo (*master* di I livello) e corsi di studio frequentati in modalità *part-time*, al massimo per un ulteriore anno o per due ulteriori semestri. In caso di passaggio da un corso di studio a un altro, ai fini del calcolo della durata normale vale il corso di studio attualmente frequentato; il passaggio da un corso del vecchio ordinamento ad uno del nuovo non è considerato come passaggio ad altro corso di studio.

2. In caso di passaggio, durante uno stesso corso di studio, dalla modalità *full-time* alla modalità *part-time*, e viceversa, la durata viene rideterminata proporzionalmente in base al numero di anni accademici necessari per raggiungere gli ECTS previsti dal piano di studi.

3. Per i corsi di studio di durata normale di almeno tre anni o sei semestri, svolti in modalità *full-time*, la proroga di un anno o di due semestri della borsa di studio è concessa nei seguenti casi debitamente documentati:

a) malattia della studentessa o dello studente, durante il corso di studio attualmente frequentato, che perdura per almeno cinque mesi consecutivi;

b) studentessa o studente con figlie o figli minorenni a carico conviventi;

c) studentessa o studente con un'invalidità civile di almeno il 74% oppure affetta o affetto da cecità o sordità ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;

d) studentessa o studente che presta assistenza a una persona con un grado di non autosufficienza pari almeno al 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e che vive nello stesso nucleo familiare di base;

e) studentessa o studente che presta assistenza a un proprio familiare o a un altro soggetto già esercente la responsabilità genitoriale con un grado di non autosufficienza pari almeno al 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a condizione che la beneficiaria o il beneficiario dimostri che l'assistenza non è garantita tramite terzi;

f) distruzione, nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, di gran parte del patrimonio della studentessa o dello studente o dei componenti del suo nucleo familiare di base a causa di calamità naturali;

4. La proroga di cui al comma 3 può essere richiesta solo se è stato frequentato in modalità *full-time* anche l'anno accademico precedente a quello per cui viene richiesta la borsa di studio.

5. Per tutti i corsi di studio (ad eccezione dei *master* di I livello e dei corsi di studio frequentati in modalità *part-time*), anche se di durata inferiore ai tre anni o ai sei semestri, è concessa una proroga di un anno o due semestri nel caso, debitamente comprovato, di impossibilità a sostenere gli esami previsti dal piano di studi a causa di un'emergenza sanitaria.

6. Per corsi di studio frequentati in modalità *full-time*, le borse di studio sono concesse per i seguenti periodi massimi:

a) sette anni, oppure otto se è stata concessa una proroga ai sensi del comma 5, nel caso di corsi di studio consecutivi;

b) otto anni, oppure nove se è stata concessa una proroga ai sensi del comma 5, in caso di:

1) corsi di studio aventi durata normale di sei anni, purché sia stata concessa una proroga ai sensi del comma 3;

2) frequenza di un corso di perfezionamento di II ciclo (*master* di I livello) dopo il conseguimento della laurea/bachelor e prima del conseguimento della laurea magistrale.

7. Per corsi di studio frequentati in modalità *part-time*, le borse di studio sono concesse per i seguenti periodi massimi:

a) dieci anni, oppure undici anni in caso di frequenza di un corso di perfezionamento di II ciclo (*master* di I livello) dopo il conseguimento della laurea/bachelor e prima del conseguimento della laurea magistrale, nel caso di corsi di studio consecutivi;


b) dodici anni in caso di corsi di studio aventi durata normale in modalità *full-time* di sei anni.

8. Ai fini del calcolo della durata normale dei corsi di studio sono conteggiati tutti gli anni a partire dalla prima immatricolazione al corso di studio attualmente frequentato, indipendentemente dal fatto che in questi anni la studentessa o lo studente abbia percepito o meno una borsa di studio.

9. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui ai commi 6 e 7, in caso di passaggio dalla modalità *full-time* alla modalità *part-time*, e viceversa, si fa riferimento alla modalità di frequenza dell'anno accademico precedente a quello per cui viene richiesta la borsa di studio; si applica il comma 6 in caso di modalità *full-time* e il comma 7 in caso di modalità *part-time*.

10. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui ai commi 6 e 7, sono conteggiati anche gli anni accademici precedenti all'eventuale cambio di corso, per i quali la studentessa o lo studente ha percepito una borsa di studio, nonché gli anni di studio per i quali la studentessa o lo studente ha percepito le eventuali borse di studio straordinarie di cui all'art. 8.

11. Ai fini del calcolo della durata dei corsi di studio, le interruzioni del corso di studio attualmente frequentato sono prese in considerazione soltanto se la studentessa o lo studente ha ottenuto l'aspettativa dall'università o se nel semestre/nell'anno in questione non era iscritta o iscritto a un'università.



Art. 6.

Merito di studio

1. Per beneficiare di una borsa di studio, le studentesse e gli studenti devono raggiungere il merito di studio minimo stabilito annualmente nel bando di concorso.

2. Nel bando di concorso viene altresì stabilito ogni anno il merito di studio minimo che deve essere raggiunto dalla studentessa o dallo studente nell'anno accademico per il quale è stata assegnata la borsa di studio, al fine di mantenere tale beneficio. In caso di mancato raggiungimento del suddetto merito, l'importo della borsa di studio deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione.

Art. 7.

Condizione economica

1. L'assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano sia i componenti del nucleo familiare di base di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, sia il parametro della situazione economica del nucleo stesso - entrambi riferiti alla data di presentazione della domanda; il suddetto parametro è costituito dal valore della situazione economica (VSE), di cui all'art. 8 del citato decreto, e successive modifiche.

2. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare di base si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia n. 2/2011, e successive modifiche.

3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica, si considera l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di borsa di studio.

4. L'ammontare delle borse di studio è determinato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 8.

Borse di studio straordinarie

1. Le studentesse e gli studenti in possesso di tutti i requisiti previsti, ma che non hanno raggiunto il merito di studio di cui all'art. 6, possono beneficiare di una borsa di studio straordinaria, purché frequentino un corso di studio in modalità *full-time* di durata almeno biennale, ad eccezione dei corsi di perfezionamento di II ciclo (*master* di I livello), e abbiano conseguito almeno il 40% del merito di studio minimo previsto dal bando di concorso (le frazioni vengono arrotondate per difetto fino a 0,50 e per eccesso da 0,51). Il mancato raggiungimento del merito di studio previsto deve essere dovuto ad almeno uno dei seguenti gravi motivi, debitamente documentati:

a) interruzione del corso di studio per almeno cinque mesi per motivi di salute;

b) la studentessa o lo studente non è coniugato oppure è separato legalmente o divorziato e ha figlie o figli a proprio carico di età inferiore ai sei anni al momento della presentazione della domanda;

c) la studentessa o lo studente ha un'invalidità civile di almeno il 74% oppure è affetta o affetto da cecità o sordità ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;

d) la studentessa o lo studente presta assistenza a una persona con un grado di non autosufficienza pari almeno al 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e che vive nello stesso nucleo familiare di base;

e) la studentessa o lo studente presta assistenza a un proprio familiare o a un altro soggetto già esercente la responsabilità genitoriale con un grado di non autosufficienza pari almeno al 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a condizione che la beneficiaria o il beneficiario dimostri che l'assistenza non è garantita tramite terzi;

f) distruzione, nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, di gran parte del patrimonio della studentessa o dello studente o dei componenti del suo nucleo familiare di base a causa di calamità naturali;

g) impossibilità a sostenere gli esami previsti dal piano di studi a causa di un'emergenza sanitaria durante l'anno accademico precedente alla presentazione della domanda.

2. Le studentesse e gli studenti che nell'anno per il quale richiedono la borsa di studio sono iscritti in modalità *full-time*, ma hanno frequentato in modalità *part-time* almeno uno degli anni accademici precedenti, non possono beneficiare di una borsa di studio straordinaria.

Art. 9.

Cumulabilità

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre prestazioni economiche concesse, per lo stesso corso di studio, da altre istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

2. Nel caso in cui alla stessa persona venga concessa, per lo stesso anno accademico per il quale le è stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, un'ulteriore prestazione economica di cui al comma 1, la studentessa o lo studente deve scegliere la prestazione economica di cui intende beneficiare e rinunciare alle altre.

3. In deroga ai commi 1 e 2, le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere cumulate con:

a) borse di studio percepite per la partecipazione a programmi di interscambio e costituenti un'indennità di mobilità (p.es. borsa di studio Erasmus, accordi bilaterali, eccetto borse di studio *Erasmus Mundus*);

b) borse di studio, per le quali la situazione economica della beneficiaria o del beneficiario non è rilevante;

c) agevolazioni a favore di studentesse e studenti con disabilità;


d) borse di studio straordinarie assegnate a causa di un'emergenza sanitaria.

Art. 10.

Ammontare

1. L'ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri di cui al presente articolo, come da tabella all'allegato A.

2. L'ammontare delle borse di studio è determinato come segue in funzione del VSE del nucleo familiare di base:



Art des Studiums Tipologia di corso di studio	FWL VSE	Ausmaß der Studienbeihilfe (Vollzeitstudium) Ammontare della borsa di studio (modalità full-time)	Ausmaß der Studienbeihilfe (Teilzeitstudium) Ammontare della borsa di studio (modalità part-time)
Ordentliches Studium Corso di studio ordinario	bis/fino a 1,00	6.960,00 Euro	3.480,00 Euro
	von/da 1,01 bis/a 1,10	6.380,00 Euro	3.190,00 Euro
	von/da 1,11 bis/a 1,20	5.860,00 Euro	2.930,00 Euro
	von/da 1,21 bis/a 1,30	5.380,00 Euro	2.690,00 Euro
	von/da 1,31 bis/a 1,40	4.960,00 Euro	2.480,00 Euro
	von/da 1,41 bis/a 1,50	4.560,00 Euro	2.280,00 Euro
	von/da 1,51 bis/a 1,60	4.210,00 Euro	2.105,00 Euro
	von/da 1,61 bis/a 1,70	3.890,00 Euro	1.945,00 Euro
	von/da 1,71 bis/a 1,90	3.360,00 Euro	1.680,00 Euro
	von/da 1,91 bis/a 2,10	2.890,00 Euro	1.445,00 Euro
	von/da 2,11 bis/a 2,50	2.520,00 Euro	1.260,00 Euro
	von/da 2,51 bis/a 3,10	2.220,00 Euro	1.110,00 Euro
	von/da 3,11 bis/a 3,70	1.970,00 Euro	985,00 Euro
	von/da 3,71 bis/a 4,30	1.820,00 Euro	910,00 Euro
	von/da 4,31 bis/a 5,00	1.680,00 Euro	840,00 Euro
Fernuniversität (Fernstudien) Università telematica (corsi di studio a distanza)	bis/fino a 5,00	610,00 Euro	305,00 Euro

3. Per ogni componente del nucleo familiare di base (compresa la persona richiedente) che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, per le studentesse e gli studenti con figlie o figli minorenni a carico conviventi, il cui nucleo familiare di base presenta un VSE non superiore a 1,00, la borsa di studio è aumentata ad euro 8.280,00 in caso di frequenza in modalità *full-time* e ad euro 4.140,00 in caso di frequenza in modalità *part-time*. Tale aumento non si applica alle borse di studio per la frequenza di un'università telematica (corsi di studio a distanza).

5. Le studentesse e gli studenti che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggiano fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni e proseguono gli studi per l'intero anno accademico, ricevono l'importo complessivo della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4.

6. L'ammontare della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4, è ridotto del 30 per cento in caso di studentesse e studenti che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, sono pendolari per motivi di studio tra il comune di residenza anagrafica e il luogo di studio. Sono considerati pendolari anche coloro che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio per meno di 150 giorni nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio.

7. L'ammontare della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4, è ridotto del 50 % nei seguenti casi:

a) se la studentessa o lo studente conclude gli studi tra il 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda e il 31 marzo dell'anno successivo. Resta salvo quanto previsto dal comma 10;

b) se il comune di residenza anagrafica della studentessa o dello studente coincide con quello in cui ha sede l'università effettivamente frequentata o è situato nelle immediate vicinanze (distanza non superiore a 10 km). In tal caso la persona richiedente è considerata residente nel luogo di studio.

8. Per la determinazione della distanza tra comune di residenza e comune del luogo di studio (all'interno del territorio provinciale) si fa riferimento alla tabella reperibile sul sito Internet dell'Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, la studentessa o lo studente non ha diritto alla borsa di studio se conclude gli studi entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda.



10. La borsa di studio è concessa per l'intero anno accademico se, terminati gli studi nell'anno accademico in cui la stessa viene richiesta, la studentessa o lo studente intraprende uno studio di ciclo superiore ed è in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

11. Per le cittadine o i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, la riduzione di cui al comma 6 e la riduzione di cui al comma 7, lettera b), non si applicano, salvo il caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia.

12. Ove concorrano le condizioni di cui al comma 6 e al comma 7, lettera a), oppure le condizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), si applica la seguente riduzione cumulativa: riduzione del 50% ai sensi del comma 7, lettera a), e, sull'importo risultante, ulteriore riduzione del 30% nel caso di cui al comma 6 o del 50% nel caso di cui al comma 7, lettera b).

Art. 11.

Importo totale, assegnazione e liquidazione

1. La Giunta provinciale stabilisce nel bando di concorso l'importo totale disponibile per le borse di studio.

2. Se l'importo di cui al comma 1 non consente di assegnare una borsa di studio nell'ammontare spettante a tutti gli aventi diritto, si procede all'assegnazione secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Valutazione del merito di studio, fino ad un massimo di 60 punti:

a) 0 punti per il merito di studio di cui all'art. 6;

b) 2 punti per ogni ulteriore credito formativo europeo;

c) 20 punti per la tesi di laurea o di diploma nel caso di corsi di studio di I ciclo;

d) 40 punti per la tesi di laurea magistrale o di diploma in caso di corsi di studio di II ciclo (ad eccezione dei *master* di I livello) o per la tesi di laurea magistrale a ciclo unico (I + II ciclo).

4. A seconda del VSE del nucleo familiare di base (determinato tenendo conto delle eventuali soglie VSE aumentate ai sensi dell'art. 10, comma 3), sono assegnati i seguenti punti, fino ad un massimo di 60 punti:

VSE			punti
0	fino a	1,00	60
1,01	fino a	1,50	50
1,51	fino a	2,00	40
2,01	fino a	2,50	30
2,51	fino a	3,00	25
3,01	fino a	3,50	20
3,51	fino a	4,00	15
4,01	fino a	4,50	10
4,51	fino a	5,00	5
superiore a 5,00			0

5. In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi dei commi 3 e 4, la precedenza è data, nel seguente ordine, alle studentesse e agli studenti:

a) che hanno ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del merito di studio;

b) il cui nucleo familiare di base ha il VSE più basso;

c) la cui domanda per la borsa di studio è stata presentata prima in ordine cronologico.

6. Le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione tramite bonifico versato su un conto corrente intestato alla studentessa o allo studente.

Art. 12.

Controlli e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'Amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, effettuato avvalendosi di un apposito programma informatico.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'ufficio provinciale competente può disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

4. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l'omissione di informazioni dovute, la persona dichiarante, ai sensi dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, perde il diritto al vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In tali casi trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla suddetta disposizione nonché le disposizioni dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, che prevedono il pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire, decorrenti dalla data dell'erogazione del vantaggio economico. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Art. 13.


Protezione dei dati personali

1. Gli interventi di cui al presente regolamento comportano il trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle categorie di interessati di seguito specificate:

a) dati personali comuni:

1) dati identificativi e anagrafici della studentessa o dello studente richiedente la borsa di studio universitaria, di soggetti minorenni a loro carico e di altri componenti del nucleo familiare di base;

2) dati relativi alla situazione economica della studentessa o dello studente e dei componenti del nucleo familiare di base;



b) categorie particolari di dati:

1) dati idonei a rivelare lo stato di salute delle studentesse e degli studenti beneficiari della borsa di studio e di soggetti terzi non autosufficienti;

2) dati idonei a rivelare la situazione di disagio economico-sociale delle studentesse e degli studenti o del loro nucleo familiare di base;

3) informazioni relative al permesso di soggiorno o riferite allo status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE, in quanto idonee a rivelare dati relativi alla salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali e reati delle studentesse e degli studenti richiedenti la borsa di studio universitaria.

2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo è lecito per l'Amministrazione provinciale nel perseguimento delle finalità di pubblico interesse di promozione del diritto allo studio universitario ai sensi degli articoli 1, 6 e 7 della legge provinciale del 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche. Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo è consentito per le attività di assegnazione e liquidazione delle borse di studio nonché di controllo dei presupposti per la concessione delle stesse e nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettera *g)*, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in combinato disposto con l'art. 2-sexies, comma 2, lettere *l)*, *m)*, e *bb)*, e con l'art. 2-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

3. La raccolta dei dati avviene direttamente presso l'interessato. Le certificazioni di riconoscimento dell'invalidità civile e le valutazioni di non autosufficienza sono presentate dal richiedente prive di diagnosi.

4. I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati a università o ad altre amministrazioni pubbliche o enti nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 12 del presente regolamento.

5. Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in sede di acquisizione della documentazione contenente i requisiti il cui accertamento è indispensabile per l'erogazione della borsa di studio ai sensi degli articoli da 2 a 9 del presente regolamento, così come in sede di controllo ai sensi dell'art. 12 del regolamento stesso, anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

6. L'Amministrazione provinciale, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalità dei dati personali trattati, alle categorie di interessati, come anche al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti degli interessati.

7. I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalità diverse o comunque incompatibili con le finalità per cui sono stati rac-

colti o richiesti, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca.

8. I dati oggetto del trattamento sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale.

9. Il trattamento non è basato su un processo decisionale automatizzato.

Art. 14.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia del 19 agosto 2021, n. 26, è abrogato.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e trova applicazione per le domande di borsa di studio presentate per l'anno accademico 2025/2026 e seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 giugno 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis)

25R00329

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2025, n. 50.

Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla L.r. 30/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 28 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);



IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna);

Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista l'intesa sancita il 28 novembre 2019 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/CEE «HABITAT» art. 6, paragrafi 3 e 4;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010);

Considerato quanto segue:

1. le modifiche alla legge regionale n. 30/2015 interessano pochi articoli e si rendono necessarie, da un lato, per superare alcune incongruenze di carattere prevalentemente terminologico e per confermare il dettato normativo in merito a competenze, fasi e provvedimenti nei procedimenti sanzionatori in caso di illeciti commessi e accertati in aree naturali protette e alle violazioni in materia di valutazione di incidenza; dall'altro, per rispondere all'esigenza di una revisione delle modalità di determinazione degli importi relativi agli oneri istruttori e la loro applicazione;

2. con riferimento alla disciplina in materia di aree protette l'intervento legislativo proposto per modificare la legge regionale n. 30/2015 si rende necessario, in particolare, per:

chiarire, per quanto concerne il quadro regolatorio delle prescrizioni nelle riserve naturali regionali, l'ambito di applicazione del divieto di esecuzione di opere di trasformazione del territorio, precisando i casi in cui tale divieto non si applica, che includono anche le trasformazioni del territorio qualora finalizzate alla conservazione e o al ripristino dei valori naturalistici della riserva naturale;

assicurare, con riguardo alle riserve naturali regionali, il coordinamento delle politiche di settore e della pianificazione territoriale prevedendo che i soggetti competenti all'approvazione dei piani e programmi che interessano il territorio della riserva ne verifichino la coerenza con gli atti e la disciplina delle riserve naturali regionali, quando tale verifica non sia già effettuata nell'ambito di altre procedure o, comunque, prevista da altra normativa di settore;

espungere dai casi di illeciti commessi e accertati in aree naturali protette le violazioni in materia di vincolo idrogeologico, in raccordo con le modifiche apportate alla legge regionale n. 30/2015 con la legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997) che ha trasferito le funzioni amministrative in tale ambito dall'ente gestore, (Regione Toscana, Enti Parco) agli enti competenti ai sensi dell'art. 3-ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), nonché superare alcuni dubbi interpretativi in merito all'ambito di applicazione del quadro sanzionatorio, prevedendo una specifica sanzione per opere e interventi realizzati nelle riserve naturali regionali o nei parchi regionali senza la previa sottoposizione al nulla osta o in difformità ad esso;


in linea con quanto già previsto dall'art. 29 della legge n. 394/1991, individuare il rappresentante legale dell'area protetta quale soggetto competente ad esercitare i poteri di sospensione dei lavori e di riduzione in pristino, in caso di attività in difformità dalle disposizioni della legge, dei regolamenti, dei piani di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali nonché precisare, in coerenza con le disposizioni della legge n. 689/1981, i necessari adempimenti dei soggetti accertatori, facendo comunque salve le disposizioni in materia di danno ambientale previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria.

3. con riferimento alla disciplina in materia di biodiversità si rende necessario intervenire puntualmente su alcune disposizioni in materia di valutazione di incidenza per:

individuare il soggetto competente ad effettuare la valutazione di incidenza nel caso di interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di due o più enti gestori di aree protette nazionali, in un'ottica di semplificazione procedurale e speditezza del procedimento, sentiti tutti gli enti gestori interessati;

rimodulare la disciplina dei poteri dell'autorità competente in materia di valutazione di incidenza ambientale (VIncA) di disporre la sospensione e, previa valutazione del pregiudizio ambientale, la riduzione in ripristino, anche al fine di superare alcune criticità applicative manifestatesi nel corso del tempo in ragione della parziale sovrapposibilità delle fattispecie previste, nonché precisare, in coerenza con le disposizioni della legge n. 689/1981, i necessari adempimenti dei soggetti accertatori, facendo comunque salve, anche in questo caso, le disposizioni in materia di danno ambientale previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria;

allineare la terminologia di alcune disposizioni alle linee guida nazionali per la VIncA di cui all'intesa 28 novembre 2019, le quali recano espresso riferimento a piani, programmi, progetti, interventi ma anche ad attività che, pur non implicando la trasformazione fisica del territorio, possono incidere su un Sito Natura 2000; la modifica è quindi volta unicamente ad uniformare i termini delle



disposizioni della legge regionale n. 30/2015 a quelli utilizzati nelle citate linee guida nazionali, anche al fine di fugare eventuali dubbi degli operatori in ordine all'ambito di applicazione della VinCA, che rimane immutato;

intervenire sul quadro sanzionatorio per gli illeciti in materia di biodiversità per inserire modifiche puntuali, di carattere redazionale e terminologico.

4. sulla base dell'esperienza di questi ultimi anni, è inoltre emersa la necessità di razionalizzare e semplificare la determinazione degli importi relativi agli oneri istruttori e la loro applicazione mediante:

l'individuazione di un'unica modalità di determinazione degli oneri istruttori per tutti i procedimenti che interessano le aree protette ed i siti della Rete Natura 2000 e di una soglia minima al di sotto della quale gli oneri istruttori non sono dovuti;

fatte salve le esenzioni dal pagamento di oneri già previste da specifiche normative di settore, prevedere che le pubbliche amministrazioni non siano tenute a corrispondere gli oneri istruttori in caso di interventi volti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale; la specifica individuazione di queste esenzioni è demandata alla deliberazione della giunta regionale che definisce importi, modalità di applicazione, di corresponsione e aggiornamento degli oneri istruttori, prevedendo altresì che tale deliberazione possa rideterminare l'importo dei canoni, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, comprese eventuali ulteriori esenzioni;

5. è infine necessario introdurre una norma transitoria in merito alle nuove modalità di determinazione degli oneri istruttori, prevedendo che tali modalità trovino applicazione alle istanze presentate a decorrere dell'entrata in vigore della presente legge;

APPROVA

la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE E SITI DELLA RETE NATURA 2000

Art. 1.

Prescrizioni per le riserve naturali regionali. Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 30/2015

1. Il comma 2, dell'art. 48, della legge 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010), è sostituito dal seguente:

«2. È vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione:

a) della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'art. 49;

b) delle opere di trasformazione del territorio finalizzate alla conservazione o al ripristino dei valori naturalistici della riserva naturale quando previsti dagli strumenti di gestione della riserva o dagli atti di programmazione in materia di aree protette della regione.».

Art. 2.

Regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 30/2015

1. Dopo il comma 8, dell'art. 49, della legge regionale n. 30/2015 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Ai fini del comma 8, gli enti competenti all'approvazione di piani e programmi che interessano il territorio della riserva ne verificano la coerenza con gli atti e con la disciplina del presente capo, fatti salvi i casi in cui tale verifica sia effettuata:

a) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), ove prevista ai sensi della normativa vigente;

b) nell'ambito del nulla osta rilasciato dall'ente gestore dell'area protetta ai sensi dell'art. 44, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);

c) in applicazione di specifica normativa di settore.».

Art. 3.

Sanzioni amministrative pecuniarie. Modifiche all'art. 63, della legge regionale n. 30/2015

1. La rubrica dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015 è sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative pecuniarie».

2. Il comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, alle violazioni delle norme di cui all'art. 48, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 600,00 ad un massimo di euro 6.000,00. La stessa sanzione si applica altresì:

a) alla violazione delle norme contenute nella presente legge, nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti dei parchi regionali nonché nei regolamenti delle riserve naturali regionali e nei relativi strumenti attuativi, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3;

b) in caso di interventi, opere o attività realizzati in assenza di previa sottoposizione a nulla osta ai sensi degli articoli 31 e 52 o in difformità ad esso.».

3. Al comma 3 dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015, dopo le parole: «dell'ente parco,» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli indicati al comma 1,».

4. Il comma 4 dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015 è sostituito dal seguente:

«4. L'accertamento e la contestazione degli illeciti amministrativi nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3, sono disciplinate dalla legge regionale n. 81/2000.»

5. Nell'alea del comma 5, dell'art. 63, della legge regionale n. 30/2015, le parole: «commi 1 e 2», sono so-



sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3», e dopo le parole: «sanzioni amministrative» è aggiunta la seguente «pecuniarie».

6. Al comma 6 dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015, le parole: «commi 1, 2, 3 e 4», sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3».

7. Il comma 7 dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015 è abrogato.

8. Il comma 8 dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015 è abrogato.

Art. 4.

Sospensione e riduzione in pristino.

Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 30/2015

1. Al comma 1 dell'art. 64 della legge regionale n. 30/2015, dopo le parole: «sanzioni amministrative,» è inserita la seguente: «pecuniarie» e le parole: «l'autorità competente all'accertamento delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «il rappresentante legale dell'ente gestore dell'area protetta».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 64 della legge regionale n. 30/2015, è inserito il seguente:

«1-bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, gli agenti accertatori dell'illecito trasmettono il relativo verbale all'ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 30/2015, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di danno ambientale contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in altre normative nazionali ed euro-unitarie.»

Art. 5.

Valutazione di incidenza di interventi, progetti e attività. Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 30/2015

1. Nella rubrica dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «interventi e progetti» sono sostituite dalle seguenti: «interventi, progetti e attività».

2. Al comma 1 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «interventi o progetti» sono sostituite dalle seguenti: «interventi, progetti o attività».

3. Al comma 2 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «progetti o interventi,» sono sostituite dalle seguenti: «progetti, interventi o attività.»

4. All'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «caratteristiche del progetto,» sono sostituite dalle seguenti: «caratteristiche del progetto, dell'intervento o dell'attività,» e le parole: «incidenza del progetto o dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «incidenza del progetto, dell'intervento o dell'attività.»

5. Al comma 4, dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015:

a) nell'alinea, le parole: «interventi e progetti» sono sostituite dalle seguenti: «interventi, progetti e attività,»;

b) ai numeri 1) e 2) della lettera a) le parole: «gli interventi e progetti» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi, i progetti e le attività»;

c) alla lettera b) le parole: «per gli interventi e i progetti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi, i progetti e le attività»;

d) alla lettera c):

1) nel primo periodo, le parole: «gli interventi e i progetti» sono sostituite dalle seguenti «gli interventi, i progetti e le attività»;

2) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di interventi, progetti o attività che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di due o più enti gestori di aree protette nazionali, la valutazione di incidenza è effettuata dall'ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie del sito, sentiti gli altri enti gestori interessati».

6. Al comma 5 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «gli interventi e progetti» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi, i progetti e le attività».

7. Al comma 7 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «agli interventi e ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «agli interventi, ai progetti e alle attività».

8. Al comma 9, dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole «i progetti e gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti, gli interventi e le attività».

Art. 6.

Sorveglianza, controllo e sanzioni in materia di biodiversità. Modifiche alla rubrica del capo V del titolo III della legge regionale n. 30/2015

1. La rubrica del capo V del titolo III della legge regionale n. 30/2015 è sostituita dalla seguente: «Sorveglianza, controllo e sanzioni in materia di biodiversità».

Art. 7.

Sospensione e riduzione in pristino.


Modifiche all'art. 93 della legge regionale n. 30/2015

1. La rubrica dell'art. 93 della legge regionale n. 30/2015 è sostituita dalla seguente: «Sospensione e riduzione in pristino».

2. Il comma 1 dell'art. 93 della legge regionale n. 30/2015 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'art. 93 della legge regionale n. 30/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di interventi, progetti e attività, realizzati o in corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in difformità sostanziale rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali di valutazione di incidenza, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori o delle attività,



a seguito di valutazione dell'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 93 della legge regionale n. 30/2015 è inserito il seguente:

«2-bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 689/1981, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, i soggetti accertatori dell'illecito trasmettono il relativo verbale all'ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente.».

5. Al comma 3 dell'art. 93 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2».

6. Dopo il comma 3 dell'art. 93 della legge regionale n. 30/2015 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di danno ambientale contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 ed in altre normative nazionali ed eurounitarie.».

Art. 8.

Sanzioni amministrative pecuniarie. Modifiche all'art. 94 della legge regionale n. 30/2015

1. La rubrica dell'art. 94 della legge regionale n. 30/2015 è sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative pecuniarie».

2. Al comma 9 dell'art. 94 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 689/1981,».

3. Il comma 10 dell'art. 94 della legge regionale n. 30/2015 è sostituito dal seguente:

«10. Chiunque realizzi o avvii la realizzazione di interventi, progetti o attività, senza la previa sottoposizione degli stessi alle procedure di valutazione di incidenza oppure in difformità rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.».

4. Al comma 11 dell'art. 94 della legge regionale n. 30/2015, la parola: «applicazione» è sostituita con la seguente: «irrogazione».

Art. 9.

Oneri istruttori. Modifiche all'articolo 123 della legge regionale n. 30/2015

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 123 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «progetti ed interventi» sono sostituite dalle seguenti: «progetti, interventi e attività».

2. Il comma 2 dell'art. 123 della legge regionale n. 30/2015 è sostituito dal seguente:

«2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1 è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attività, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata agli stessi. Il pagamento degli oneri di cui al comma 1 non è dovuto quando il valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attività è inferiore a 200.000,00 euro».

3. Il comma 3 dell'art. 123 della legge regionale n. 30/2015 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis, per i piani ed i programmi soggetti alle procedure di VAS nonché per i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA, l'importo degli oneri per la valutazione d'incidenza è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e, comunque, non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 123 della legge regionale n. 30/2015 è inserito il seguente:

«3 bis. Gli oneri istruttori di cui al presente articolo non sono dovuti da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 in caso di piani, programmi o di singoli progetti, interventi ed attività finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale, come individuati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Sono fatte salve, altresì, le esenzioni dal pagamento di oneri espressamente previste da specifiche normative di settore.».

5. Alla fine del comma 4 dell'art. 123 della legge regionale n. 30/2015 sono aggiunte le parole: «e può rideeterminarne l'importo, anche in diminuzione, comprese eventuali esenzioni, per piani, programmi, progetti, interventi o attività aventi finalità di conservazione e tutela del patrimonio naturalistico ambientale regionale, finanziati dalla regione.».

Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Norma transitoria

1. Le modalità di determinazione degli oneri istruttori disciplinate dall'art. 123 della legge 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010), come modificato dall'art. 9, si applicano alle istanze presentate a decorrere della data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 11.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 agosto 2025

GIANI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2025

(*Omissis*).

25R00290

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2025, n. 51.

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 28 agosto 2025*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere *l*), *m*), *n*), *o*), *v*), *z*), e l'art. 69 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209);

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105;

Viste le «Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa)», pubblicate sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ora in poi indicate nel presente preambolo come «Linee di indirizzo ministeriali»;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Vista la legge regionale 18 marzo 2024, n. 10 (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art. 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio» Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R «Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, Norme per il governo del territorio»- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2025, n. 14/R (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione. Adeguamento alle disposizioni della legge regionale n. 10/2024. Modifiche al regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. n. 32/R/2017);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 9 luglio 2025;

Considerato quanto segue:

1. il decreto-legge n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, ha introdotto importanti modifiche alla normativa statale in materia di edilizia;

2. è necessario, conseguentemente, adeguare alle disposizioni di principio statali introdotte la normativa regionale di cui alla legge regionale n. 65/2014 in materia edilizia;


3. in particolare, è necessario:

a) adeguare a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento la disciplina del mutamento della destinazione d'uso delle singole unità immobiliari ed il relativo regime amministrativo, con particolare riguardo anche alle condizioni e limitazioni ai mutamenti che gli strumenti urbanistici comunali possono fissare nel rispetto della disciplina nazionale;

b) aggiornare l'elenco degli interventi realizzabili in regime di attività edilizia libera;

c) recepire la nuova disciplina dello stato legittimo degli immobili e dell'agibilità degli stessi;

d) recepire la nuova disciplina dell'accertamento di conformità in sanatoria precisando i necessari adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità, preservando altresì la possi-



bilità alternativa di attestare ulteriori e più elevati livelli di sicurezza dell'immobile con la dimostrazione della conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione dell'istanza;

e) adeguare la disciplina regionale delle tolleranze di costruzione, anche per l'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche, precisando i necessari adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità;

f) adeguare la disciplina regionale sanzionatoria pecuniaria per gli interventi abusivi, al fine di garantire, anche in recepimento della nuova disciplina statale, la coerenza interna all'ordinamento regionale;

g) recepire nell'ordinamento regionale le nuove disposizioni in materia di regolarizzazione degli interventi edilizi anteriori al 30 gennaio 1977 eseguiti in parziale difformità dal titolo.

5. è necessario modificare i criteri di costituzione e composizione della commissione per il paesaggio, al fine di prolungare la durata in carica dei suoi membri e di individuare ulteriori figure professionali in grado di svolgere le funzioni di membri delle commissioni;

6. a tutela della sostenibilità e della compatibilità delle trasformazioni in rapporto alle specificità territoriali locali, è necessario prevedere un regime transitorio entro il quale i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistica alla nuova disciplina in materia di mutamento delle destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti;

7. è necessario, per i soli interventi derivanti da demolizione e aventi l'obiettivo di accrescere le condizioni di sicurezza e diminuire i fattori di rischio territoriali, integrare le fattispecie che non sono soggette alla Conferenza di copianificazione;

8. è necessario precisare le disposizioni transitorie della legge regionale n. 65/2014, relative all'entrata in vigore delle semplificazioni introdotte dalla legge regionale n. 10/2024 in materia di conferenza di copianificazione in ragione del fatto che è stato emanato il regolamento 14/R/2025 che ne consente la piena efficacia;

9. è opportuno agevolare i comuni nella realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all'art. 135-bis della legge regionale n. 65/2014, prevedendo una deroga per dodici mesi alle restrizioni edilizie;

10. in coerenza con la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e per garantire continuità nell'attività di partecipazione inerente agli atti di governo del territorio, è necessario prevedere che il garante regionale dell'informazione e della partecipazione avente durata corrispondente alla legislatura regionale scada il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

11. è necessario prevedere che l'entrata in vigore della presente legge sia fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, posto che tale legge adegua l'ordinamento regionale alla normativa statale già in vigore;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo la lettera e-ter) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è aggiunta la seguente:

«e-quater) interventi di nuova edificazione di volumetrie derivanti da demolizione, senza cambio di destinazione d'uso, di edifici ubicati in tutto o in parte all'interno di fasce di rispetto determinanti vincoli di inedificabilità assoluta o in aree a pericolosità per alluvioni frequenti caratterizzate da magnitudo severa o molto severa di cui alla legge regionale n. 41/2018 o in aree a pericolosità geologica molto elevata ai sensi del regolamento di attuazione dell'art. 104.»

Art. 2.

Distribuzione e localizzazione delle funzioni. Modifiche all'art. 98 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 1 dell'art. 98 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni possono dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure specifico piano di settore ad esso correlato. Tale disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 99, tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per le diverse unità territoriali omogenee elementari (UTOE).»

Art. 3.

Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'art. 99 della legge regionale n. 65/2014


1. Il comma 2 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 252-septies e dal comma 2-ter del presente articolo:

a) il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle normative di settore;

b) il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso;

c) il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), della singola unità immobiliare ubicata in immobili ricadenti nelle zone omogenee A, B e C di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comu-



nali di pianificazione urbanistica è sempre consentito, nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2-*bis* e dalle normative di settore, a condizione che l'unità immobiliare non sia posta al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 2, lettera *c*), non è soggetto all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto ministeriale n. 1444/1968 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica). Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, capo I di cui alla presente legge.

2-*ter*. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina di cui all'art. 98, a tutela della sostenibilità e della compatibilità dei mutamenti della destinazione d'uso rispetto alle specificità territoriali locali, possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d'uso della singola unità immobiliare nei casi di cui al comma 2, lettere *a*) e *c*), atte a garantire la coerenza con la disciplina per la qualità degli insediamenti di cui all'art. 62.».

3. Il comma 3 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile, ancorché costituito da una singola unità immobiliare, all'interno della stessa categoria funzionale o tra le categorie funzionali di cui al comma 1, nonché il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso di una singola unità immobiliare nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, lettera *c*), è consentito ove espressamente previsto e disciplinato dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o dalla disciplina di cui all'art. 98. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina di cui all'art. 98 possono:

a) individuare specifiche porzioni del territorio urbanizzato nelle quali le disposizioni di cui al comma 2, lettera *c*), e comma 2-*bis* si applicano anche alle unità immobiliari poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, a condizione che il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso non sia in contrasto con la disciplina per la qualità degli insediamenti di cui all'art. 62;

b) individuare aree, diverse dalle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili:

1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;

2) industriale e artigianale e commerciale, all'ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie oppure se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'art. 136, comma 1.».

Art. 4.

Tipologia degli atti. Modifiche all'art. 133 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «2-*bis*» sono soppresse.

2. Al comma 7 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «2-*bis*» sono soppresse.

3. Il comma 7-*bis* dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«7-*bis*. La verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata sulla base della documentazione di cui all'art. 9-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e secondo quanto disposto dall'art. 9-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto medesimo. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorché in assenza della comunicazione eventualmente prescritta dalle norme all'epoca vigenti. Alla determinazione dello stato legittimo dell'unità immobiliare o dell'immobile concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessione in pristino previste dal Titolo VII, capo II, e la dichiarazione di cui all'art. 198, comma 4.».

Art. 5.

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'art. 134 della legge regionale n. 65/2014

1. La lettera *e-bis*) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 è abrogata.

2. Il comma 2-*bis* dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

3. Al comma 2-*quater* dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «2-*bis*» sono soppresse.


Art. 6.

Opere e interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'art. 135 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «parti anche strutturali degli edifici.» sono inserite le seguenti: «compresa l'apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici.» e le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 134, comma 1, lettera *e-bis*),» sono soppresse.

2. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «dall'art. 134, comma 1, lettera *e-bis*), e comma 2-*bis* e)» sono soppresse.

3. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «fermo restando quanto previsto dall'art. 134, comma 1, lettera *e-bis*) e comma 2-*bis*),» sono soppresse.



4. La lettera *e-bis*) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«*e-bis*) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie;».

5. Il comma 3 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 143, sono altresì realizzabili mediante SCIA, previa sospensione dei lavori, le varianti in corso d'opera ai permessi di costruire aventi ad oggetto modifiche progettuali assimilabili alle opere ed interventi di cui al comma 2, che non siano in contrasto con le prescrizioni contenute nel permesso di costruire.».

Art. 7.

Attività edilizia libera. Modifiche all'art. 136 della legge regionale n. 65/2014

1. La lettera *b-bis*) del comma 1 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 è abrogata.

2. Alla lettera *b-ter*) del comma 1 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «come definite» sono inserite le seguenti: «e disciplinate».

3. Dopo la lettera *b-ter*) del comma 1 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 è inserita la seguente:

«*b-quater*) nei casi in cui non rientrino nell'art. 137, le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici come definite e disciplinate all'art. 6, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, a condizione che non determinino la creazione di spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici come definiti dal regolamento di cui all'art. 216;».

4. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«*a*) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 135, comma 2, lettera *b*), che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino modifiche ai prospetti né mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso;».

5. Alla lettera *a-quater*) del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «, nei casi individuati dalla disciplina di cui all'art. 98» sono soppresse.

6. Il comma 7 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«7. Alle modifiche progettuali eseguite in corso d'opera in variante ai permessi di costruire o alle SCIA, ancorché assimilabili agli interventi di cui al comma 2, lettera *a*), si applicano le disposizioni di cui all'art. 143 e all'art. 211.».

Art. 8.

Varianti in corso d'opera. Modifiche all'art. 143 della legge regionale n. 65/2014

1. I commi 1 e 2 dell'art. 143 della legge regionale n. 65/2014 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera, le varianti in corso d'opera al permesso di costruire o alla SCIA alternativa al permesso di costruire nelle ipotesi di cui all'art. 134, commi 2 e *2-ter*, che non configurano una variazione essenziale come definita dall'art. 197, non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) dette varianti siano conformi agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio e, comunque, non siano in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;

b) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito dell'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore;

c) nel caso in cui riguardino l'aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all'art. 149 del Codice.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera, le varianti in corso d'opera alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano, oltre alle condizioni di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), tutte le seguenti condizioni:

a) non comportino modifiche della sagoma degli edifici vincolati ai sensi del Codice oppure ricadenti in zona omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 o in altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica;

b) non introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, non comportino incrementi di volumetria e non incidano sulle dotazioni di standard.».


3. Dopo il comma 3 dell'art. 143 della l.r. 65/2014, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle varianti in corso d'opera alle SCIA laddove dette varianti necessitino di un permesso di costruire ai sensi dell'art. 134.».

Art. 9.

Disciplina della SCIA. Modifiche all'art. 145 della legge regionale n. 65/2014

1. Ai commi 5 e 6 dell'art. 145 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «, *2-bis*» sono soppresse.



Art. 10.

Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell'inizio lavori nella SCIA e nella CILA. Modifiche all'art. 147 della legge regionale n. 65/2014

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «, 2-bis» sono soppresse.

Art. 11.

Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità. Modifiche all'art. 149 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 3-ter dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«3-*quater*. Nelle more della definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici di cui all'art. 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ai fini della agibilità degli edifici, nelle ipotesi di cui all'art. 24, commi 5-bis e 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, si applica la disciplina ivi prevista, ferme restando le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.»

Art. 12.

Commissione per il paesaggio. Modifiche all'art. 153 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 5 dell'art. 153 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non più di due volte».

2. La lettera c) del comma 6 dell'art. 153 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili di una struttura organizzativa con competenze su temi attinenti al paesaggio o responsabili dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica.»

Art. 13.

Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti. Modifiche all'art. 167 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 5 dell'art. 167 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora l'autorizzazione sia necessaria per la realizzazione di interventi soggetti alla disciplina del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), essa è rilasciata nell'ambito del procedimento di cui all'art. 42 del citato decreto.»

Art. 14.

Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza. Modifiche all'art. 169 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 5 dell'art. 169 della legge regionale n. 65/2014, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per gli interventi soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 36/2023, il deposito del progetto è effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 42 del citato decreto.»

Art. 15.

Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito. Modifiche all'art. 170 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 170 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «dei progetti» sono inserite le seguenti: «secondo quanto disposto dall'art. 168, comma 2».

Art. 16.

Interventi privi di rilevanza. Modifiche all'art. 170-bis della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'art. 170-bis della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«4-bis. Quando siano previsti interventi privi di rilevanza, unitamente ad altri interventi strutturali di più rilevante entità, il progetto relativo alle strutture è presentato in forma unitaria presso la struttura regionale competente.»

Art. 17.

Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti. Modifiche all'art. 171 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 171 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «all'art. 182» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 182 e 182-bis, nonché per l'istruttoria delle istanze presentate ai sensi dell'art. 182-ter».

2. Il comma 5 dell'art. 171 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«5. I contributi per le spese di istruttoria non sono corrisposti nel caso di progetti riferiti a:

a) interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi;

b) interventi di miglioramento o adeguamento sismico preventivo finanziato nell'ambito della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico).»



Art. 18.

Accertamento di conformità in sanatoria per altri interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità. Inserimento dell'art. 182-bis nella legge regionale n. 65/2014

1. Dopo l'art. 182 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 182-bis (*Accertamento di conformità in sanatoria per altri interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità*). — 1. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'art. 209-bis, per le opere realizzate o in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito oppure in difformità da essi, e che risultano conformi alla normativa tecnica ai sensi del comma 2, l'interessato trasmette alla struttura regionale, tramite lo sportello unico:

a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l'istanza di deposito in sanatoria e la documentazione tecnica relativa alle opere da sanare;

b) la certificazione di rispondenza delle opere alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione o, in alternativa, a quella vigente al momento di presentazione dell'istanza unitamente al certificato di collaudo, laddove richiesto dalla normativa medesima.

2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia, previo accertamento della conformità alle norme tecniche vigenti o al momento della realizzazione delle opere o al momento della presentazione dell'istanza, l'autorizzazione in sanatoria oppure l'attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria.

3. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'art. 209-bis, per le opere realizzate o in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito e che, a seguito del procedimento di cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi né alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere né a quella vigente al momento di presentazione dell'istanza, il comune respinge l'istanza, oppure, ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all'interessato l'adeguamento delle opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine congruo per l'esecuzione dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune respinge l'istanza di accertamento di conformità in sanatoria.

4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l'adeguamento dell'opera alla normativa tecnica, l'interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l'istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell'ottemperanza all'ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l'interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l'avvenuta

ottemperanza all'ordinanza, il comune rilascia il permesso di costruire in sanatoria. Nel caso di presentazione di SCIA in sanatoria, essa è inefficace fino al momento della trasmissione al comune e alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico, della certificazione di rispondenza o del certificato di collaudo.

5. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'art. 209-bis, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l'interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati.».

Art. 19.

Adempimenti in materia sismica per le tolleranze di costruzione. Inserimento dell'art. 182-ter nella legge regionale n. 65/2014

1. Dopo l'art. 182-bis della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 182-ter (*Adempimenti in materia sismica per le tolleranze di costruzione*). — 1. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo art. 83, il tecnico abilitato attesta che gli interventi di cui all'art. 198 rispettano le prescrizioni di cui al capo V del Titolo VI della presente legge.

2. L'attestazione di cui al comma 1, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento oppure a quelle vigenti al momento di presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'art. 167, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'art. 167, oppure ai fini del deposito del progetto ai sensi dell'art. 169.

3. Nel caso in cui gli interventi non risultino conformi né alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere né a quella vigente al momento di presentazione dell'istanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 182-bis, commi 3 e 4, previa presentazione al comune della relativa istanza di accertamento di conformità. La struttura regionale competente informa il comune per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza, ivi compresa l'eventuale dichiarazione di inagibilità.

4. Per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi e per i comuni ubicati in zone a bassa sismicità, l'interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica rilasciato dal professionista abilitato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui sia stata presentata la relazione di ultimazione dei lavori con riferimento agli aspetti strutturali, oppure, qualora previsto dalla normativa, sia stato rilasciato il certificato di collaudo statico.».



Art. 20.

Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'art. 183 della 47547266 65/2014

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 183 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

Art. 21.

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all'art. 196 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 2-*bis* dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di gravi situazioni di disagio socio-economico, oppure per comprovate difficoltà tecnico-esecutive, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.»

3. Al comma 4 dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «al comma 3» sono inserite le seguenti: «o al comma 3-*bis*».

4. Al comma 4-*bis* dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «o alla cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile» sono soppresse.

5. Il comma 5 dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che il comune non dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici. In tale ipotesi sono comunque acquisiti pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 17-*bis* della legge n. 241/1990, allo scopo di accertare che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.»

6. Dopo il comma 5 dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«5 bis. Nei casi in cui l'opera non contrasti con gli interessi di cui al comma 5 il comune, previa acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 17-*bis* della legge n. 241/1990, può altresì provvedere all'alienazione del bene e dell'area determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dal comune, che si avvale, ove necessario,

della collaborazione dei competenti uffici statali, tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.»

7. La lettera b-*bis*) del comma 8 dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014 è abrogata.

8. Al comma 9-*bis* dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «, 2-*bis*» sono soppresse.

Art. 22.

Determinazione delle variazioni essenziali. Modifiche all'art. 197 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «dall'art. 198» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 196, comma 1, 198 e 206».

2. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «superficie calpestabile» sono sostituite dalle seguenti: «superficie utile».

Art. 23.

Tolleranze di costruzione. Modifiche all'art. 198 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 198 della legge regionale n. 65/2014, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Per gli interventi realizzati entro la data del 24 maggio 2024, non costituiscono violazione edilizia le variazioni di altezza, di distacchi, di volumetria complessiva, di superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari eseguite in corso d'opera che non eccedano:

a) il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 metri quadrati;

b) il 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore o uguale a 300 metri quadrati e inferiore o uguale a 500 metri quadrati;


c) il 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore o uguale a 100 metri quadrati e inferiore a 300 metri quadrati;

d) il 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore o uguale a 60 metri quadrati e inferiore a 100 metri quadrati;

e) il 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore a 60 metri quadrati.

1-*ter*. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-*bis*, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

1-*quater*. Alle tolleranze di costruzione di cui al comma 1-*bis* si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia ed urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.»



2. Al comma 2 dell'art. 198 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «quanto disposto al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «quanto disposto ai commi 1 e 1-bis».

3. Al comma 3 dell'art. 198 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dai casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 198 della legge regionale n. 65/2014, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel rispetto delle condizioni ivi previste, per gli interventi realizzati entro la data del 24 maggio 2024, non sono da considerarsi violazioni edilizie rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.

3-ter. Sono soggette alla disciplina delle tolleranze di costruzione di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'art. 206, le parziali difformità realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241/1990.».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 198 della legge regionale n. 65/2014, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per gli interventi nelle zone sismiche di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, si applica quanto disposto dall'art. 182-ter.

4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 3-bis e 4-bis si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024.».

Art. 24.

Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all'art. 199 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 199 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «al doppio» sono sostituite dalle seguenti: «al triplo» e le parole: «in ogni caso in misura non inferiore a euro 1.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni caso irrogata in misura non inferiore a euro 1.032,00».

2. Al comma 3 dell'art. 199 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «euro 1.033,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.032,00».

Art. 25.

Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'art. 200 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «al doppio» sono sostituite dalle seguenti: «al triplo» e le parole: «a euro 1.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 1.032,00».

2. Al comma 5 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «l'autorità competente alla tutela del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.032,00 a euro 20.658,00».

3. Al comma 6 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «al doppio» sono sostituite dalle seguenti: «al triplo» e le parole: «a euro 1.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 1.032,00».

4. All'inizio del comma 6-ter dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014, prima delle parole: «Se il responsabile» sono inserite le seguenti: «Nei casi di cui al comma 6-bis,» e le parole: «tra 1.000,00 euro e 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.032,00 euro e 5.164,00 euro».

5. Dopo il comma 7 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«7.1. Resta comunque ferma, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento in concreto realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 196, 199, 206 e 210.».

Art. 26.

Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni. Modifiche all'art. 201 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 201 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «al doppio» sono sostituite dalle seguenti: «al triplo» e le parole: «a euro 1.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 1.032,00».

2. Al comma 2-ter dell'art. 201 della legge regionale n. 65/2014, prima delle parole: «Se il responsabile» sono inserite le seguenti: «Nei casi di cui al comma 2-bis,».

Art. 27.

Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali. Disciplina delle sanzioni. Modifiche all'art. 203 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 203 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «, 2-bis» sono soppresse e le parole: «euro 1.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.032,00».



Art. 28.

Annullamento del permesso di costruire. Modifiche all'art. 204 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 204 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «a euro 1.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 1.032,00».

2. Al comma 4-bis dell'art. 204 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «, 2-bis» sono soppresse.

Art. 29.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Modifiche all'art. 206 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 206 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «al doppio» sono sostituite dalle seguenti: «al triplo» e le parole: «ad euro 1.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.032,00».

Art. 30.

Regolarizzazione di interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi anteriori al 30 gennaio 1977. Sostituzione dell'art. 206-bis della l.r. 65/2014

1. L'art. 206-bis della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 206-bis (Regolarizzazione di interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi anteriori al 30 gennaio 1977). — 1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli), e che non sono riconducibili ai casi di cui all'art. 198, possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 acquisiti i pareri, nulla osta o assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni competenti in base alle normative di settore.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere stati realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 10/1977, purché entro il termine di validità temporale del titolo. L'epoca di realizzazione delle varianti in corso d'opera è provata mediante la documentazione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la predetta documentazione, il tecnico incaricato la attesta con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. Il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una SCIA e il pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comu-

nale, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.238,00 euro e non superiore a 10.328,00 euro. Per la determinazione del valore venale dell'immobile il comune può avvalersi, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali.

4. Nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 209-bis, commi 7, 8 e 13. Per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'art. 209-bis, comma 11.

5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere.»

Art. 31.

Accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire. Sostituzione dell'art. 209 della legge regionale n. 65/2014

1. L'art. 209 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:


«Art. 209 (Accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire). — 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in totale difformità da esso, l'avente titolo può ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria quando l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. L'istanza di sanatoria non può essere presentata ove sia intervenuta l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e dell'area ad esso correlata, in applicazione di quanto disposto dall'art. 196.

2. Alle istanze di sanatoria si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. Le istanze di sanatoria sono corredate da tutta la documentazione di cui all'art. 142, necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune.

3. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo detta domanda si intende respinta.

4. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I e comunque in misura non inferiore ad euro 1.032,00.

5. Per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo per i quali si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge regionale n. 64/2009, l'importo dell'oblazione di cui al comma 4 è pari ad una somma non superiore ad euro 1.032,00.



6. La sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.

7. L'avente titolo può ottenere la sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi realizzati in totale difformità dalla SCIA alternativa al permesso di costruire nelle ipotesi di cui all'art. 134, commi 2 e 2-ter.».

Art. 32.

Accertamento di conformità per altri interventi abusivi. Inserimento dell'art. 209-bis nella legge regionale n. 65/2014

1. Dopo l'art. 209 della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«Art. 209-bis (*Accertamento di conformità per altri interventi abusivi*). — 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'art. 206, oppure in caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA nelle ipotesi di cui all'art. 200, l'avente titolo può ottenere il permesso di costruire in sanatoria o presentare la SCIA in sanatoria quando l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'art. 197, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Per tale tipologia di abuso l'istanza di sanatoria non può essere presentata ove sia intervenuta l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e dell'area ad esso correlata, in applicazione di quanto disposto dall'art. 196.

3. A seguito dell'istanza presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato dal comune, tramite lo sportello unico, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato con propria ordinanza, degli interventi di cui al comma 4. Per le SCIA in sanatoria presentate ai sensi del comma 1, il comune individua, tra gli interventi di cui al comma 4, le misure da prescrivere ai sensi dell'art. 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge n. 241/1990, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

4. In sede di esame delle richieste di permesso di costruire in sanatoria o delle SCIA in sanatoria il comune, tramite lo sportello unico, può condizionare il rilascio del provvedimento o la formazione del titolo alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo.

5. La richiesta del permesso di costruire in sanatoria o la SCIA in sanatoria, complete della documentazione necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune, sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la predetta documentazione, il tecnico incaricato la attesta con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.


6. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 182-bis.

7. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il comune richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi oppure l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il comune provvede autonomamente sull'istanza di sanatoria edilizia.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino eseguiti su immobili o aree con vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione e presentino profili di incompatibilità con le previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale.

9. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato:

a) al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I, incrementata del 20 per cento, in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'art. 206, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'art. 197. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme. L'importo dell'oblazione non può comunque essere inferiore a euro 1.238,00. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda; in tali casi l'importo dell'oblazione non può comunque essere inferiore a euro 1.032,00;



b) al pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti, maggiorati del 20 per cento. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

10. La SCIA in sanatoria è subordinata:

a) al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.238,00 euro e non superiore a 10.328,00 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della SCIA o in difformità da essa, nei casi di cui all'art. 135, e in misura non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 5.164,00 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della SCIA in sanatoria. Per la determinazione del valore venale dell'immobile il comune può avvalersi, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali;

b) al pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.

11. Nelle ipotesi di cui al comma 7, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'art. 167, comma 1, del Codice.

12. Alle istanze di permesso di costruire in sanatoria e alle SCIA in sanatoria di cui al presente articolo si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente.

13. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle SCIA in sanatoria presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990. Nelle ipotesi di cui ai commi 7 e 8, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'art. 31 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo). In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il comune applica le sanzioni previste dalla presente legge.

14. Le disposizioni dei commi 7, 9, 11 e 13 si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. Tale disposizione non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.

15. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 9, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.»

Art. 33.

Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. Sostituzione dell'art. 210 della legge regionale n. 65/2014

1. L'art. 210 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 210 (*Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici*). — 1. Agli interventi abusivi realizzati su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.»

Art. 34.

Disposizioni per le varianti in corso d'opera. Modifiche all'art. 211 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 2 dell'art. 211 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.


Art. 35.

Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 10/2024. Modifiche all'art. 252-sexies della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 252-sexies della legge regionale n. 65/2014, le parole: «dopo l'entrata in vigore di tale legge» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la data dell'11 marzo 2025, data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2025, n. 14/R (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione. Adeguamento alle disposizioni della legge regionale n. 10/2024. Modifiche al regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017)».

2. Il comma 2 dell'art. 25-sexies della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2. I procedimenti di cui al comma 1 già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento 14/R/2025 si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.»



Art. 36.

Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso dalla legge regionale n. 51/2025. Inserimento dell'art. 252-septies nella legge regionale n. 65/2014

1. Dopo l'art. 252-sexies della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«Art. 252-septies (Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso dalla legge regionale n. 51/2025). — 1. Al fine di garantire la sostenibilità dei mutamenti di destinazione d'uso delle unità immobiliari in rapporto alle specificità territoriali locali, la disciplina di cui all'art. 99, comma 2, lettera c), e comma 2-bis, trova applicazione solo a seguito della approvazione da parte del Comune di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o della disciplina di cui all'art. 98, che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 99, comma 2-ter.

2. La variante di adeguamento di cui al comma 1 è approvata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014) decorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, trova diretta applicazione la disciplina di cui all'art. 99, comma 2, lettera c), e comma 2-bis.

3. L'adeguamento degli strumenti di cui al comma 1 può avvenire anche mediante il procedimento di cui all'art. 32.».

Art. 37.

Deroga alle restrizioni edilizie per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all'art. 135-bis, comma 3, della legge regionale n. 65/2014

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all'art. 135-bis, comma 3, della legge regionale n. 65/2014 sono consentiti, per dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle restrizioni edilizie previste dagli articoli 93, comma 2, 94, comma 2-ter, e 96, comma 2, della medesima legge regionale.

Art. 38.

Durata dell'incarico di garante regionale per l'informazione e la partecipazione

1. L'incarico di garante regionale dell'informazione e della partecipazione per il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 65/2014, è prevista una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scade il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Art. 39.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 agosto 2025

GIANI

(Omissis).

25R00291

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2025, n. 14.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2025-2027.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 66 - Supplemento n. 2 - del 12 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2025-2027 alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.

1. Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e relativi principi applicativi e dell'art. 24 della legge regionale



12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027), sono rideterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dalla deliberazione legislativa 30 luglio 2025 (Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024):

Previsioni di bilancio	euro
Residui attivi al 31 dicembre 2024	7.109.185.175,33
Residui passivi al 31 dicembre 2024	6.332.916.859,97
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	303.410.213,23
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	770.776.315,71
Avanzo di cassa al 31 dicembre 2024	3.585.727.669,74

2. In conformità all'art. 11 della deliberazione legislativa 30 luglio 2025 (Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024) il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è così determinato:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024	euro
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 (lettera A del prospetto RDA)	(+)3.287.809.456,16
Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera B del prospetto RDA al netto del FAL)	(-)2.464.280.027,15
Fondo anticipazioni liquidità al 31 dicembre 2024	(-)13.048.513.539,99
Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA)	(-)823.529.429,01
Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA)	(-)13.048.513.539,99
di cui Fondo anticipazioni liquidità al 31 dicembre 2024	(-)13.048.513.539,99

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, relativo alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie. Disposizioni finanziarie

1. All'art. 5 della legge regionale n. 13/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «per euro 384.630.456,00, per l'anno 2024 ed euro 91.091.000,00, per l'anno 2026,» sono soppresse;

b) al comma 2:


1) all'alinea, le parole: «, a valere sul triennio 2024-2026, di cui euro 384.630.456,00, per l'anno 2024 ed euro 91.091.000,00, per l'anno 2026,» sono soppresse;

2) dopo il numero 2-bis) della lettera a) è aggiunto il seguente:

«2 ter) per euro 91.091.000,00, mediante l'integrazione nell'esercizio finanziario 2025 della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, a valere sulle risorse accantonate nel risultato di amministrazione come accertate in sede di consuntivo per l'esercizio 2024, relative al fondo per il pagamento delle perdite potenziali di parte corrente.»;

3) la lettera c) è soppressa.

2. Per l'anno 2026, è disposta la riduzione per euro 91.091.000,00 della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 «Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente integrazione, a valere sulla medesima annualità, rispettivamente, per euro 45.545.500,00, del fondo speciale iscritto nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 45.545.500,00, del fondo speciale iscritto nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».



Art. 3.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027 con riferimento alle quote residue dei disavanzi a carico della Regione al 31 dicembre 2024

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e dell'art. 25, comma 1, della legge regionale n. 11/2020, per effetto delle risultanze concernenti la gestione dell'esercizio finanziario 2024 accertate in sede di consuntivo relativo al medesimo esercizio, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, approvato con legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, sono apportate le variazioni concernenti le voci di spesa relative alle quote residue dei disavanzi a carico della regione al 31 dicembre 2024, con riferimento, rispettivamente:

a) al piano di rientro approvato ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 15 giugno 2022, n. 5 (Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125);

b) al piano di rientro approvato ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2023, n. 12 (Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022, pari a euro 170.927.484,44, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, al rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 42, commi 12 e 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche).

2. Ai sensi del comma 1, le risorse pari a euro 36.836.560,87, per ciascuna annualità dal 2025 al 2027, relative alle corrispondenti rate annuali del piano di rientro di cui alla deliberazione consiliare n. 5 del 2022 e le risorse pari a euro 43.200.000,00, per l'anno 2025, relative alla corrispondente rata annuale del piano di rientro di cui alla deliberazione consiliare n. 12 del 2023, per complessivi euro 80.036.560,87, per l'anno 2025, euro 36.836.560,87, per l'anno 2026 ed euro 36.836.560,87, per l'anno 2027, confluiscono:

a) per euro 43.018.280,87, per l'anno 2025, per euro 18.418.280,44, per l'anno 2026, per euro 23.418.280,44, per l'anno 2027, nel fondo speciale iscritto nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 37.018.280,00, per l'anno 2025, per euro 18.418.280,43, per l'anno 2026 e per euro 13.418.280,43, per l'anno 2027, nel fondo speciale iscritto nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

3. Con riferimento al piano di rientro di cui alla deliberazione consiliare 5/2022, alle variazioni di bilancio concernenti la rata annuale per l'anno 2028, pari a euro 21.647.732,63, si provvede nell'ambito della successiva legge di bilancio di previsione finanziario.

Art. 4.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa. Allegati all'assestamento delle previsioni di bilancio 2025-2027

1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario corrente, l'ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:

a) pari a euro 38.670.825.851,55, in termini di competenza, e a euro 33.735.921.196,31, in termini di cassa, per l'anno 2025;

b) pari a euro 32.324.827.114,20, in termini di competenza, per l'anno 2026;

c) pari a euro 31.371.225.747,68, in termini di competenza, per l'anno 2027.

2. Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e conformemente agli schemi previsti nell'Allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2025-2027, come indicati in termini complessivi al comma 1:

a) la nota integrativa prevista nell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 (Allegato n. 1);

b) il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);

d) il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);

e) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);

f) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6);

g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);

h) il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato n. 8);

i) il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 9);

j) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2025-2027 (Allegato n. 10);


k) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 11).

Art. 5.

Assestamenti di bilancio degli enti pubblici dipendenti

1. Ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della legge regionale n. 11/2020 e successive modifiche, sono approvati gli assestamenti del bilancio di previsione esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti della regione:

a) Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA - Lazio);



b) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

c) Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza (DISCO Lazio);

d) Ente Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

e) Ente Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano Martignano;

f) Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;

g) Ente Parco naturale regionale Monti Aurunci;

h) Ente Parco naturale regionale di Veio;

i) Ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa;

j) Ente Parco regionale dei Castelli Romani;

k) Ente Parco regionale Riviera di Ulisse;

l) Ente regionale Roma Natura;

m) Ente regionale Monti Cimini - riserva naturale Lago di Vico.

2. Sono allegati alla presente legge gli schemi degli assestamenti dei bilanci di previsione esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027 degli enti pubblici dipendenti della regione di cui al comma 1 (Allegato n. 12).

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*).

26R00053

REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 2025, n. 13.

Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2014 n. 29 (Disposizioni di prima attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio di economato) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 57 Ordinario del 15 luglio 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 del regolamento regionale 15 dicembre 2014, n. 29 «Disposizioni di prima attuazione dell'art. 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio di economato» e successive modificazioni

1. Al comma 3 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 29/2014, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 2.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

26R00061



REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2025, n. 14.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 59 Ordinario del 22 luglio 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 21 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» e successive modifiche.

1. Al comma 2 lettera *b)* dell'art. 21 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo la parola: «numeri» è inserita la seguente: «01,».

Art. 2.

Modifiche all'art. 160 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 160 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 11) della lettera *c)*, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*) presiede le commissioni di gara e di concorso o ne fa parte in qualità di componente.»;

b) dopo il punto 5) della lettera *c-bis)*, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*) presiede le commissioni di gara e di concorso o ne fa parte in qualità di componente.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 241 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 241 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole: «due modalità» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 299».

Art. 4.

Modifiche alla Sezione III bis del Capo VII del Titolo VIII del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche.

1. La denominazione della Sezione III bis, del Capo VII, del Titolo VIII del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

«Sezione III bis

Disciplina dei criteri di affidamento degli incarichi e degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni e attività tecniche in attuazione dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 383-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. L'art. 383-*bis* del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 383-*bis* (Finalità). — 1. La presente sezione, al fine di dare attuazione all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche, di seguito denominato anche “Codice”, disciplina, in conformità a quanto previsto dal PIAO in materia di anticorruzione e trasparenza:

a) i criteri per l'affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle funzioni e attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture;

b) i criteri per la determinazione degli incentivi;

c) i criteri per la ripartizione e la liquidazione degli incentivi.».

Art. 6.


Modifiche all'art. 383-ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. L'art. 383-*ter* del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 383-*ter* (Ambito oggettivo di applicazione). — 1. Ai fini della presente sezione, per funzioni e attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture, si intendono le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure previste nell'allegato I.10 del codice.

2. La presente sezione si applica alle procedure di acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

3. La presente sezione si applica allo svolgimento delle funzioni e attività previste nel comma 1 nelle proce-



di acquisizione di lavori, servizi e forniture espletate dalla Regione Lazio:

- a) in affidamento diretto;
- b) su delega di altre amministrazioni o enti;
- c) in qualità di centrale di committenza o soggetto aggregatore;
- d) nell'esercizio di funzioni commissariali.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 383-quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. L'art. 383-quater del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 383-quater (Definizione dell'ambito soggettivo di applicazione). — 1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) "personale": il personale dell'amministrazione regionale come definita alla lettera b), della dirigenza e del comparto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, di durata almeno pari alla durata dell'incarico conferito, ad eccezione del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione;

b) "amministrazione regionale": la giunta regionale e le agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello statuto.

2. La presente sezione si applica:

a) al personale dell'amministrazione regionale definito alla lettera a);

b) al personale in servizio presso l'amministrazione regionale in posizione di comando o distacco, sia a tempo pieno che a tempo parziale;

c) al personale indicato alle lettere a) e b) nell'ambito di procedure di somma urgenza adottate ai sensi dell'art. 140 del codice;

d) al personale impegnato nelle procedure di acquisizione di servizi e forniture previste nell'art. 383-ter comma 3 lettera b), previa stipula di apposita convenzione o accordo tra l'amministrazione regionale e altra amministrazione o ente delegante;

e) al personale impegnato nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture previste nell'art. 383-ter, comma 3 lettere c) e d).».

Art. 8.

Modifiche all'art. 383-quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. L'art. 383-quinquies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 383-quinquies (Affidamento degli incarichi). — 1. Le funzioni e le attività della presente sezione sono svolte dal personale indicato all'art. 383-quater, organizzato in gruppi di lavoro e incaricato con apposito provvedimento adottato dal direttore regionale competente, previa verifica del possesso della qualificazione ed esperienza professionale richieste per lo svolgimento dell'in-

carico e delle attività, e dell'assenza di cause di incompatibilità o di situazioni di conflitto di interessi.

2. Il provvedimento di incarico deve contenere i seguenti elementi:

a) oggetto e importo a base della procedura;

b) entità complessiva degli stanziamenti previsti per la procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio dell'amministrazione regionale;

c) attività che ogni singolo componente il gruppo di lavoro deve svolgere e le corrispondenti quote dello stanziamento da corrispondere, in ogni caso da verificare al termine della prestazione resa;

d) ripartizione orizzontale degli stanziamenti in relazione alle attività oggetto di affidamento, nei termini previsti nell'art. 383-septies, tenuto conto della complessità dell'intervento, delle responsabilità connesse al ruolo e dell'impegno richiesto;

e) quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale come definito all'art. 383-quater, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, che incrementano la quota dello stanziamento prevista all'art. 383-sexies;

f) avvenuto rispetto del principio di rotazione nel caso del conferimento di incarichi similari, laddove sia possibile in relazione al numero delle unità di personale della struttura che svolge la procedura;

g) assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e successive modifiche, e dal codice di comportamento del personale della giunta regionale adottato con la deliberazione di giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 "Adozione del codice di comportamento del personale della giunta regionale e delle agenzie regionali";

h) assenso del direttore della direzione regionale presso la quale il personale presta servizio, nel caso in cui l'incarico sia conferito al personale assegnato a una direzione regionale diversa da quella che conferisce l'incarico;

i) i termini per la conclusione della procedura di affidamento e dell'attività oggetto di incarico.

3. Con provvedimento motivato adottato con le stesse modalità di quello con il quale si è proceduto all'affidamento degli incarichi, i termini indicati alla lettera i) del comma 2 possono essere prorogati prima della scadenza per una sola volta e per un periodo di tempo determinato, tenuto conto della natura dell'attività oggetto di incarico.

4. L'affidamento degli incarichi può essere modificato o revocato con provvedimento motivato in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, previo accertamento da parte del dirigente preposto delle attività effettivamente svolte e tenuto conto della causa di modifica o di revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo maturato.



Art. 9.

Inserimento degli articoli da 383-quinquies 1 a 383-quinquies 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche.

Dopo l'art. 383-quinquies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:

«Art. 383-quinquies 1 (*Incarichi svolti da personale di altre amministrazioni o enti per la Regione Lazio o da personale regionale per altre amministrazioni*). — 1. Nel caso in cui tra il personale previsto nell'art. 383-*quater* non siano presenti le professionalità necessarie, gli incarichi di cui all'art. 383-quinquies possono essere conferiti al personale di altre amministrazioni o enti e regolati da apposita convenzione o accordo. In tal caso i compensi incentivanti relativi alle funzioni svolte sono trasferiti dalla Regione Lazio all'amministrazione o ente di appartenenza dell'incaricato.

2. Nel caso in cui il personale regionale svolga le attività previste nell'art. 383-*ter* per altre amministrazioni sulla base di apposita convenzione o accordo, i compensi incentivanti, eccetto che per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico, sono trasferiti dall'amministrazione beneficiaria della prestazione alla Regione Lazio, al fine del pagamento del personale indicato all'art. 383-*quater* per le attività svolte.

3. I collaudatori appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta per un'amministrazione o ente da dipendenti di altra amministrazione o ente è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni previste nell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.» e successive modifiche.

4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni previste nell'articolo 383 *ter* della presente disciplina trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della amministrazione o ente in favore del quale la prestazione è resa.

5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti previsti nell'articolo 383-*sexies*, comma 4.

Art. 383-quinquies 2 (*Adesione a procedure svolte da centrali di committenza o soggetti aggregatori*). — 1. Quando la Regione Lazio aderisce a uno strumento di acquisto o di negoziazione predisposto da una centrale di committenza o soggetto aggregatore, così come definito dall'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» e successive modifiche, a queste ultime può destinare la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (venticinque per cento) delle risorse finanziarie previste nell'art. 45, comma 2 del Codice.

2. Nel caso di adesione alla centrale di committenza o di adesione a convenzioni, accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla stessa centrale di committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quel-

le sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della centrale di committenza, come indicate al comma 1, sono individuate da parte della Regione Lazio negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della convenzione o accordo quadro o altro strumento.

3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è destinata alle finalità e con i limiti indicati dall'art. 45 del Codice, commi 3, 6 e 7.

4. Per quanto attiene alla fase di esecuzione a seguito di adesione a convenzioni, accordi quadro o differenti strumenti centralizzati di acquisto, al personale regionale che si occupa di tale fase gli incentivi sono corrisposti con le modalità e secondo i criteri indicati dall'art. 383-*septies*.

Art. 383-quinquies 3 (*Attività di committenza delegata o ausiliaria*). — 1. Nei casi in cui la Regione Lazio, in qualità di centrale di committenza qualificata o soggetto aggregatore, svolga, per conto oppure a sostegno di altre amministrazioni o enti, attività di committenza delegata o ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di singole fasi di essa, compresa la gestione del finanziamento, le amministrazioni o enti deleganti corrispondono alla Regione Lazio l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi interessate, nei limiti previsti nell'art. 45, comma 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegato. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le parti.


2. L'incentivo è ripartito secondo le modalità e i criteri previsti nell'art. 383-*septies*.

Art. 383-quinquies 4 (*Svolgimento di procedure centralizzate in qualità di centrali di committenza o soggetti aggregatori*). — 1. Nei casi in cui la Regione Lazio operi in qualità di centrale di committenza o soggetto aggregatore per l'attivazione di procedure centralizzate o accordi quadro, le quote dell'incentivo per le fasi di programmazione e di affidamento, commisurate al fabbisogno destinato alle strutture della Giunta regionale oppure alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, sono impegnate direttamente dalla Regione Lazio al fine del pagamento per le attività svolte dal personale previsto nell'art. 383-*quater* lettera e).

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del Codice, la Regione Lazio in qualità di centrale di committenza potrà richiedere alle altre Amministrazioni ed Enti aderenti alle procedure centralizzate, differenti da quelle del comma 1, la quota parte dell'incentivo calcolata sull'importo dell'ordinativo di fornitura emesso, nella misura pari a un quarto (venticinque per cento) delle risorse finanziarie, secondo le percentuali stabilite al successivo art. 383-*septies*.

3. Al fine di evitare eccessivi aggravamenti del procedimento amministrativo, la richiesta dell'incentivo previsto al comma 2 non si applica per importi di ordinativi di fornitura o contratti attuativi cumulativi inferiori a cinquecentomila euro iva esclusa.

4. L'incentivo come stabilito al comma 3 è ripartito per un quarto per la fase di programmazione e i rimanenti tre quarti per la fase di affidamento, ferme restando le percentuali di ripartizione all'interno del gruppo di lavoro.»



Art. 10.

Modifiche all'articolo 383-sexies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. L'articolo 383-sexies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 383-sexies (*Stanziamiento degli incentivi*). —

1. Gli oneri relativi alle funzioni e attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio dell'amministrazione regionale.

2. La Regione Lazio destina risorse finanziarie per le funzioni e attività tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 del Codice e nell'articolo 383 ter comma 1, a valere sugli stanziamenti previsti nel comma 1 del presente articolo, in misura non superiore al due per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse previste nel comma 2 è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni e attività tecniche specificate nell'allegato I.10 del Codice, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico dell'amministrazione nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione regionale.

4. L'incentivo complessivamente maturato dal personale indicato all'articolo 383 quater per le fasi concluse nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito nell'anno precedente a quello di adozione della determina a contrarre e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 «Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005» e successive modifiche. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti (voce imponibile pensionistico della certificazione unica).

L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse previste nel comma 5 del presente articolo, ad eccezione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. Qualora l'amministrazione adotti metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, il limite previsto nel primo periodo è aumentato del quindici per cento. Incrementa altresì le risorse indicate nel comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente.

5. Il venti per cento delle risorse finanziarie previste nell'articolo 45, comma 2 del Codice, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per superamento del tetto indicato al comma 4, primo periodo, è destinato alle finalità previste nei commi 6 e 7 dell'articolo 45 del Codice.

6. Con la metà delle risorse previste nel comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. La metà delle risorse previste nel comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni e attività tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. L'amministrazione regionale, ove si avvalga di una centrale di committenza, può destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie previste nell'articolo 45, comma 2 del Codice o parte di esse, al personale di tale centrale, in relazione alle funzioni e attività tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il venticinque per cento dell'incentivo previsto nel medesimo comma 2.»

Art. 11.

Modifiche all'articolo 383-septies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche


1. L'articolo 383-septies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 383-septies (*Modalità e criteri di ripartizione*). —

1. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni e attività tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle e indicazioni:

TAB. A) Incentivo per lavori e opere

a) La percentuale massima della misura incentivante è così graduata, in ragione della complessità dell'opera da realizzare:



Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00	1,4%

b) Per la realizzazione di opere e lavori le quote di ripartizione verticale degli incentivi tecnici relative alle singole fasi procedurali sono le seguenti:

Fasi procedurali	Quota da applicare
Programmazione ed approvazione della progettazione	25%
Affidamento	15%
Esecuzione	60%

c) Le predette quote sono ulteriormente ripartite, in sede di affidamento degli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell'ambito delle singole fasi procedurali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. La ripartizione orizzontale degli incentivi tecnici per la realizzazione dei lavori è disposta nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, nell'ambito delle aliquote percentuali indicate nella tabella che segue, che costituiscono limiti massimi inderogabili, entro il totale del cento per cento.

Funzione affidata	Quota fase programmazione ed approvazione della progettazione (massimo 25% del totale)	Quota fase affidamento (massimo 15% del totale)	Quota fase esecuzione (massimo 60% del totale)
Responsabile unico del progetto	45%-70%	40%-70%	15%-35%
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	0%- 15%		0%- 10%
Progettista del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2%-7%		
Progettista del progetto esecutivo	2%-15%		
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	1%-5%		
Verificatore del progetto	10%-30%		
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento		0% - 40%	
Collaboratori delle diverse fasi	20%-30%	20%-40%	0% - 5%
Direttore dei lavori			30%-45%
Direttore operativo/ ispettore di cantiere			5%-15%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			2%-10%
Collaudatore tecnico amministrativo/CRE			10%-20%
Collaudo statico			0% - 8%
Totale	minore o uguale 100%	minore o uguale 100%	minore o uguale 100%



TAB. B) Incentivo per servizi e forniture

a) La percentuale massima della misura incentivante è così graduata, in ragione della complessità del servizio o della fornitura da realizzare:

Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice);	2%
Per la parte eccedente la soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, comma 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
Per la parte eccedente euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
Per la parte eccedente euro 25.000.000,00 e fino a euro e 50.000.000	1,4%
Per la parte eccedente euro 50.000.000,00 e fino a euro 100.000.000,00	0,10%
Per la parte eccedente euro 100.000.000,00	0,010%

b) Per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni le quote di ripartizione verticale degli incentivi tecnici relative alle singole fasi procedurali sono le seguenti:

Fasi procedurali	Quota di ripartizione
Programmazione	10%
Affidamento	30%
Esecuzione	60%

c) Le predette quote sono ulteriormente ripartite, in sede di affidamento degli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell'ambito delle singole fasi procedurali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. La ripartizione orizzontale degli incentivi tecnici per l'affidamento di forniture o servizi è disposta nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, nell'ambito delle aliquote percentuali indicate nella tabella che segue, che costituiscono limiti massimi inderogabili, entro il totale del cento per cento.

Funzione affidata	Quota fase programmazione (massimo 10% del totale)	Quota fase affidamento (massimo 30% del totale)	Quota fase esecuzione (massimo 60% del totale)
Responsabile Unico del Progetto	45% – 80%	10% - 75%	10% – 40%
Responsabili del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (qualora individuati)	0% – 45%	0% - 75%	0% – 30%
Collaboratori gruppo di lavoro	1% – 30%	1% - 40%	
Direzione dell'esecuzione			40% - 55%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione			5% - 20%
Verifica della conformità/certificazione di regolare esecuzione			5% - 20%
Totale	minore o uguale 100%	minore o uguale 100%	Minore o uguale 100%



2. La misura dello stanziamento può essere maggiorata fino a un massimo del quindici per cento di quella relativa alla corrispondente classe di importo nel caso di appalti di lavori complessi quali quelli caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. Si intendono, comunque, complessi i lavori per i quali si richiede un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.

3. Ai sensi dell'art. 120 del Codice, nel caso di modifiche in aumento dei contratti in corso di esecuzione, per lavori, servizi, forniture e concessioni, è prevista la modulazione del quadro tecnico economico per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo, parimenti modifiche in diminuzione dei contratti in corso comporteranno una proporzionale riduzione degli incentivi.

4. L'aliquota riguardante il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si somma a quelle riguardanti il direttore dei lavori o il direttore operativo, qualora le relative funzioni siano ad essi affidate. Le aliquote riguardanti il responsabile unico del progetto sono comprensive degli incentivi connessi allo svolgimento delle funzioni di responsabile dei lavori e di responsabile della predisposizione e del controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti. A tali aliquote devono sommarsi quelle relative al verificatore della progettazione, al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione, al verificatore della conformità e al certificatore della regolare esecuzione, qualora le relative funzioni siano dallo stesso svolte nel rispetto delle disposizioni previste nel Codice. Nel caso in cui la realizzazione di opere e lavori o l'acquisizione di beni o servizi viene effettuata ricorrendo anche all'attività di soggetti esterni alla Regione Lazio, ivi compresi quelli appartenenti ad uffici di altre amministrazioni pubbliche di cui la Regione Lazio stessa può avvalersi ai sensi della normativa vigente, lo stanziamento e la ripartizione degli incentivi tecnici devono tenerne conto, decurtando le quote afferenti alle prestazioni affidate all'esterno. Ogni qual volta si provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro misto, le aliquote sono ridotte in ragione del rapporto di incidenza della prestazione da svolgere con quella conferita e realizzata da soggetti esterni; la graduazione, fondata su parametri numerico - quantitativi di proporzionalità e incidenza delle prestazioni interne rispetto a quelle conferite all'esterno, dovrà risultare dal provvedimento di incarico. Una volta depurata, secondo i criteri individuati dalla presente sezione, la somma complessiva destinata ad incentivo delle quote parti corrispondenti alle prestazioni non svolte dal personale coinvolto, la ripartizione della somma residua in favore del personale predetto avverrà nella misura delle attività effettivamente svolte dallo stesso. Qualora tra i membri costituenti il gruppo di lavoro incaricato non figurino uno o più soggetti per le funzioni individuate nel senso definito dal presente articolo, è possibile incrementare l'aliquota prevista per il responsabile del progetto o per gli altri collaboratori eventualmente presenti. Le ragioni e l'entità degli incre-

menti devono essere esplicitate nel provvedimento di incarico. L'incremento non può comunque essere superiore al settantacinque per cento della somma delle aliquote corrispondenti ai collaboratori non previsti. Le aliquote corrispondenti alle singole prestazioni sono cumulabili.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 383-octies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. L'art. 383-octies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 383-octies (*Liquidazione degli incentivi*). —

1. I provvedimenti di liquidazione degli incentivi sono disposti, secondo quanto previsto dall'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modifiche, a cura del dirigente della struttura che ha affidato l'incarico, previa rendicontazione del responsabile unico del progetto della struttura esecutrice dello stesso e validazione, al solo fine della corresponsione tra le competenze stipendiali, da parte della struttura competente in materia di trattamento economico.

2. Nel caso in cui il responsabile unico del progetto sia una figura dirigenziale il provvedimento di liquidazione è disposto dal direttore regionale sovraordinato. Nel caso in cui il responsabile unico del progetto sia un direttore regionale il provvedimento di liquidazione è autorizzato dal direttore generale.

3. La suddetta rendicontazione deve contenere:

a) l'elenco di tutti i partecipanti con evidenziato il tipo di incarico e le mansioni effettivamente svolte, avuto riguardo alle attività previste dalla presente sezione, oltre alla natura del rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Nel caso di lavoro dipendente, se a tempo indeterminato o determinato, nonché se a tempo pieno o parziale, indicando inoltre la percentuale lavorativa;

b) le quote di ripartizione dello stanziamento, al lordo degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico della Regione Lazio, previste nell'art. 383-sexties, fra i diversi componenti il gruppo di lavoro, nelle percentuali previste nell'art. 383-septies;

c) la copia dei mandati di pagamento, qualora i fondi necessari alla liquidazione siano stati trasferiti da un altro ente sull'apposito capitolo di entrata della Regione Lazio;

d) l'espressa dichiarazione che il singolo incarico è stato concluso nel rispetto del conferimento originario e delle eventuali modifiche o revoche sopravvenute;

e) l'indicazione delle penalità o sanzioni per ritardata o omessa prestazione e dei relativi dipendenti coinvolti.



4. Ai fini della liquidazione degli incentivi, l'incarico si considera concluso nei termini che seguono:

a) per la fase della programmazione e approvazione della progettazione: atto di approvazione della progettazione necessaria per procedere con la gara d'appalto;

b) per la fase di affidamento: sottoscrizione del contratto;

c) per la fase dell'esecuzione: provvedimento di approvazione degli atti di collaudo o di verifica della conformità oppure di regolare esecuzione. Nei contratti pluriennali la verifica di conformità o di regolare esecuzione viene predisposta:

per le forniture e i servizi per ogni annualità di vigenza contrattuale;

per i lavori per ciascuno stato di avanzamento lavori.

5. La liquidazione degli incentivi avviene con le seguenti modalità:

a) per quanto attiene alla fase della programmazione, della verifica della progettazione e dell'affidamento: nella misura del cento per cento dopo la sottoscrizione del contratto;

b) per quanto attiene alla fase dell'esecuzione:

nella misura del settanta per cento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, oppure, per lavori superiori alla soglia europea previsti nell'art. 14, comma 1, lettera a) del Codice e successive modifiche, secondo la percentuale realizzata nell'anno di competenza in base agli stati avanzamento lavori (SAL) emessi;

nella misura del trenta per cento ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione;

c) per quanto attiene all'attività di collaudo, verifica di conformità o di certificazione di regolare esecuzione:

nella misura del trenta per cento dopo l'emissione del rispettivo certificato;

nella misura del settanta per cento dopo l'approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione;

d) nei contratti pluriennali per i servizi e le forniture la liquidazione degli incentivi avviene, in proporzione, per ciascun anno di vigenza contrattuale, a seguito dell'emissione delle certificazioni previste nel comma 4, lettera c).

6. I compensi percepiti sono soggetti a ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, con riferimento alle aliquote vigenti nel periodo di imposta di effettivo pagamento nel rispetto del principio di cassa. Tali ritenute sono applicate dalla direzione regionale competente in materia di trattamento economico al momento dell'inserimento delle spettanze liquidate dal dirigente che ha valutato e verificato l'effettivo svolgimento delle attività eseguite.

7. Il dirigente della struttura competente all'affidamento del progetto, prima della predisposizione del provvedimento di liquidazione degli incentivi, richiede al dirigente della direzione regionale competente in materia di trattamento economico, una comunicazione concernente l'indicazione, per ogni singolo dipendente facente parte del gruppo di lavoro, dell'eventuale superamento

e la relativa percentuale residua del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente nell'anno precedente a quello di adozione della determina a contrarre nonché l'importo degli incentivi complessivamente maturati dal dipendente nel corso dell'anno di competenza. Per eventuali attività svolte per conto di altre amministrazioni, il dipendente dovrà fornire apposita documentazione alla suddetta struttura competente all'affidamento.

8. Resta fermo il potere della Regione Lazio di agire nei confronti del dipendente per la restituzione degli incentivi percepiti nel caso di soccombenza nell'ambito di un contenzioso con il soggetto contraente laddove sia accertata la responsabilità del dipendente stesso a titolo di dolo o colpa grave.»

Art. 13.

Modifiche all'art. 383-nonies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. All'art. 383-nonies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, ovunque ricorrano le parole «del fondo» queste sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento».

Art. 14.

Modifiche all'art. 383-decies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. All'art. 383-decies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, ovunque ricorrano le parole «del fondo» queste sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento».

Art. 15.

Abrogazione dell'art. 383-undecies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. L'art. 383-undecies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è abrogato.

Art. 16.

Modifica dell'art. 387-quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. L'art. 387-quinquies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 387-quinquies (Costituzione delle commissioni giudicatrici). — 1. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre componenti, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 36/2023, scelti secondo le seguenti modalità:

a) il presidente è individuato dal direttore generale tra i dirigenti regionali o tra i dirigenti delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso di adeguate competenze professionali; in caso di mancanza di adeguate professionalità nell'organico regionale o tra le amministrazioni beneficiarie dell'intervento, il direttore generale può individuare il presidente tra dirigenti degli Enti regionali;



b) un componente è individuato dal direttore competente nella materia oggetto dell'appalto tra il personale regionale o tra il personale delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento in possesso di adeguate competenze professionali; in caso di mancanza di adeguate professionalità nell'organico regionale o tra le amministrazioni beneficiarie dell'intervento, il direttore competente nella materia oggetto dell'appalto può individuare il componente tra dipendenti degli Enti regionali;

c) un componente è individuato dal direttore della direzione che espleta la procedura di gara tra il personale regionale, prioritariamente tra quello in servizio presso la stessa direzione, o tra il personale degli enti beneficiari, in possesso di adeguate competenze professionali; in caso di mancanza di adeguate professionalità nell'organico regionale o tra le amministrazioni beneficiarie dell'intervento, può essere individuato tra dipendenti degli Enti regionali.

2. Le nomine previste dal comma 1 lettere a) e b) avvengono attingendo dagli elenchi di personale in possesso di adeguate competenze professionali forniti, unitamente alle informazioni sulla tipologia dell'appalto, dalla direzione che espleta la procedura di gara.

3. La nomina prevista dal comma 1 lettera c), laddove il componente non sia individuato tra il personale in servizio presso la direzione che espleta la procedura di gara, avviene attingendo dagli elenchi di personale, in possesso di adeguate competenze professionali di cui al comma 2.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro della commissione giudicatrice o, qualora necessario in relazione alla complessità della procedura di gara, da un dipendente in servizio presso la direzione competente all'espletamento della gara.

5. La costituzione della commissione avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con provvedimento della direzione che espleta la procedura di gara.

6. Possono essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) qualifica di dirigente ovvero di funzionario;

b) assenza di sanzioni disciplinari comminate nell'ultimo triennio ovvero assenza di procedure disciplinari in corso, concernenti infrazioni per le quali è prevista una sanzione superiore al rimprovero verbale.»

Art. 17.

Modifiche all'allegato C del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. La tabella 1.1 dell'allegato C al r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1.1.

Dotazione organica del personale dei centri per l'impiego (art. 1, comma 258, legge 30 dicembre 2018)

Aree	Operatori	Operatori esperti	Istruttori	Funzionari EQ	Dirigenti	Totale
=	=		294	622	3	919

2. La tabella 2 dell'allegato c al r.r.1/2002 e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2 (1)

Dotazione organica complessiva del personale della giunta Regionale

1. Personale di qualifica dirigenziale					2. Totale
3. Dirigenti del ruolo regionale					4. 268
5. Personale di comparto					6. Totale
7. Aree	8. Operatori	9. Operatori esperti	10. Istruttori	11. Funzionari EQ	12. 5.419
13.	14. 47	15. 944	16. 2.214	17. 2.214	

(1) comprensiva anche del personale indicato nelle tabelle 1 e 1.1.»



Art. 18.

Sostituzione dell'allegato HH del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. L'allegato HH del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 19.

Modifiche all'allegato L del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. Al comma 5 del punto 5 dell'allegato L al r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole: «categoria D» sono aggiunte le seguenti: «o di qualifica dirigenziale.».

2. Al punto 6 dell'allegato L al r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: «esterno all'amministrazione regionale»;

b) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) sono soppresse le parole: «esterni all'amministrazione regionale»;

2) dopo le parole: «Ai componenti delle commissioni esaminatrici» sono aggiunte le seguenti: «ivi compreso il segretario»;

c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, per i componenti di queste ultime il compenso base previsto dal comma 1 è ridotto del cinquanta per cento.

6. Ai membri supplenti e ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi non è dovuto il compenso previsto nel comma 1.

7. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro cinquanta per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le commissioni previste dall'allegato H, fatta eccezione per le commissioni previste dal paragrafo C, numero 12, lettere a) e b) e paragrafo G, numero 31, lettere a) e b), limitatamente ai membri esterni ai quali sono corrisposti gli emolumenti previsti nei commi 1, 2 e 3, ridotti del cinquanta per cento.

9. I compensi previsti nel presente articolo non possono eccedere, cumulativamente, gli ottomila euro.

10. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e successive modifiche, gli incarichi previsti nel presente articolo si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge.».

Art. 20.

Modifiche all'allegato O del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. Alla lettera a) del comma 2 del punto 10 dell'allegato O al r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole: «da un funzionario appartenente alla categoria D» sono aggiunte le seguenti: «o da un dirigente.».

2. Al punto 19 dell'allegato O al r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è soppressa la parola: «esterno»;

b) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) sono soppresse le parole: «esterni all'amministrazione regionale»;

2) dopo le parole: «Ai componenti delle commissioni esaminatrici» sono aggiunte le parole: «ivi compreso il segretario»;

c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, per i componenti di queste ultime il compenso base previsto dal comma 1 è ridotto del cinquanta per cento.

6. Ai membri supplenti e ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi non è dovuto il compenso previsto nel comma 1.

7. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro cinquanta per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le commissioni previste dall'allegato H, fatta eccezione per le commissioni previste dal paragrafo C, numero 12, lettere a) e b), e paragrafo G, numero 31, lettere a) e b), limitatamente ai membri esterni ai quali sono corrisposti gli emolumenti previsti ai commi 1, 2 e 3, ridotti del cinquanta per cento.

9. I compensi previsti nel presente articolo non possono eccedere, cumulativamente, gli ottomila euro.

10. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56 e successive modifiche, gli incarichi previsti nel presente articolo si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge.».

Art. 21.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni previste negli articoli da 383-bis a 383-decies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, come modificati o introdotti dal presente regolamento, si applicano ai lavori, servizi e forniture, per i quali i bandi o gli avvisi sono stati pubblicati o le lettere di invito trasmesse successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, agli interventi relativi a



lavori, servizi e forniture, per i quali il bando o l'avviso sia stato pubblicato o la lettera di invito trasmessa a decorrere dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto il relativo accantonamento delle risorse, rimodulando, laddove necessario, l'impegno assunto relativamente agli incentivi da corrispondere. In ogni caso alla liquidazione provvede il dirigente della struttura che ha affidato l'incarico ai sensi dell'articolo 383-*octies*.

2. Per le ipotesi non rientranti nelle fattispecie previste nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 383-*bis* a 383-*undecies* del r.r. 1/2002 e successive modifiche, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22.*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

26R00062

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-024) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 6 2 0 *

€ 3,00

